

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

## CORTE COSTITUZIONALE

### AVVISO

*La prossima edizione del fascicolo della 1<sup>a</sup> serie speciale  
«Corte Costituzionale» porterà la data del 24 dicembre 1991*

# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Fallimento - Società artigiane non costitutesi in S.r.l. - Piccoli imprenditori - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 54/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)**

Pag. 9

N. 437. Sentenza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - Tutela - Regione Friuli-Venezia Giulia - Funzioni amministrative trasferite alla regione - Inclusioni di tutte quelle rientranti nella definizione data per le regioni ordinarie - Fraintendimento del significato della disposizione impugnata - Non fondatezza.**

**(D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 6, terzo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, artt. 1 e 2).**

**(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 12, e 6, n. 3).**

**Ambiente - Tutela - Regione Friuli-Venezia Giulia - Controlli statali - Limitazione ai beni siti nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al piano urbanistico regionale generale - Vanificazione del potere statale di controllo sostitutivo e di quello di annullamento - Illegittimità costituzionale.**

**(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, art. 3; legge regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, art. 1)**

» 10

N. 438. Sentenza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Beni culturali e ambientali - Regione Friuli-Venezia Giulia - Gestione - Direttive interpretative statali - Inammissibile disapplicazione di legge regionale - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale della Corte (sentenza n. 437/1991) - Cessazione dell'interesse a ricorrere della regione - Inammissibilità**

» 15

N. 439. Sentenza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Imprese in crisi per temporanee situazioni di mercato - Ammissione al beneficio della integrazione salariale - Trasferimento del rischio d'impresa sui lavoratori - Alterazione delle regole di mercato e della concorrenza - Scelta di politica socio-economica di discrezionalità del legislatore a tutela sia del lavoratore che dell'attività produttiva - Non fondatezza.**

**[Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 1, n. 1, lett. b)].**

**(Cost., artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, e 27, primo comma)**

» 17

N. 440. Sentenza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti delle uu.ss.ll. - Personale sanitario laureato dirigente - Collocamento a riposo - Età limite - Elevazione - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Prolungamento dell'età lavorativa ai fini della garanzia di una pensione al minimo più giustificabile rispetto al raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo - Non fondatezza.**

**(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).**

**(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)**

Pag. 22

N. 441. Sentenza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Enfiteusi - Determinazione del canone - Capitale di affranco - Costituzioni *ante* 28 ottobre 1941 - Riferimento alla qualifica e al reddito catastale del 1939 - Aggiornamento - Ripristino della immutabilità del canone - Debito di valuta - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.**

**(Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1).**

**(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma)**

» 28

N. 442. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzioni sostitutive - Discrasia logico-giuridica - Applicabilità delle pene sostitutive limitata ai reati di competenza del pretore - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).**

**(Cost., art. 3)**

» 30

N. 443. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato - Pensioni - Trattamenti di reversibilità - Vedovo della pensionata e vedova del pensionato - Mancata assimilazione nelle liquidazioni di ufficio - Omessa presentazione della domanda nei termini - Effetti ai fini della decorrenza con esclusione del beneficio della pensione dal giorno successivo alla morte della moglie - Fattispecie da definirsi secondo normativa anteriore - Interessamento di norme non dedotte in giudizio - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 160, 256 e 257; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 11)**

» 31

N. 444. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Tributi in genere - Diritti doganali - Azione di ripetizione d'indebito - Termine quinquennale di decadenza - Ambito di applicabilità - Contrasto con il diritto comunitario - Disapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma di diritto interno - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 28, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24)**

» 32

N. 445. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Tributi in genere - Regione Sicilia - Riscossione - Concessione del servizio - S.p.a. costituite da istituti e aziende di credito - Limitazione alle stesse - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 367/1991) - Manifesta infondatezza.**

[**Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c).**]

**(R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 17)**

Pag. 34

N. 446. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere Commissioni tributarie - Camera di consiglio per la decisione - Presenza del rappresentante dell'amministrazione finanziaria - Esclusione del contribuente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 29, secondo comma).**

**(Cost., art. 3, primo comma)**

» 35

N. 447. Ordinanza 2-9 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Compensi - Erogazione condizionata alla decisione nel merito - Lesione del principio di indipendenza del giudice - Pagamento di quote delle imposte destinate agli armamenti - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 326/1987) e questione priva di motivazione, in ordine ai parametri che si assumono violati - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 12, primo e secondo comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).**

**(Cost., artt. 2, 3, 11, 13, 19, 21, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma)**

36

N. 448. Sentenza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Peculato militare per distrazione - Perdurante punibilità nonostante la delimitazione dell'area della punibilità delle condotte rientranti nel peculato comune - Irrazionalità della mancata omogeneizzazione della disciplina - Illegittimità costituzionale parziale.**

**(C.P.M.P., art. 215)**

38

N. 449. Sentenza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Comandante di Corpo quale parte offesa dal reato - Punibilità con la reclusione militare - Richiesta di procedimento da parte dello stesso comandante - Violazione dei principi di imparzialità e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**

**(C.P.M.P., art. 260, secondo comma)**

40

- N. 450. Sentenza 4-13 dicembre 1991. 11  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza - Pensione di guerra - Vedova superstite - Matrimonio durato meno di un anno e senza prole - Negazione del trattamento pensionistico - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 123/1990 e 189/1991) - Atto di solidarietà da parte dello Stato, e non meramente assicurativo, nel rispetto del vincolo di coniugio. - Illegittimità costituzionale.**  
 (Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, ultimo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 40, terzo comma) Pag. 42
- N. 451. Sentenza 4-13 dicembre 1991.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la loro formazione - Eletturato passivo - Esclusione - Nessuna modifica introdotta dalla norma impugnata - Non fondatezza.**  
 (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).  
 (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma) » 44
- N. 452. Sentenza 4-13 dicembre 1991. .6  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Elezioni - Operazioni elettorali - Lavoratore addetto - Giornata della domenica - Mancato recupero riposo settimanale - Adeguatezza dell'intervento legislativo in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 35/1981 e 124/1982) - Erroneo presupposto interpretativo del giudice a quo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**  
 (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).  
 (Cost., artt. 3 e 36, terzo comma) » 48
- N. 453. Sentenza 4-13 dicembre 1991.  
**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**  
**Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Ritiro di seminativi dalla produzione - Regime di aiuti C.E.E. - Intervento diretto dello Stato in violazione di competenze regionali - Mancanza di interesse a ricorrere - Inammissibilità - Indicazione delle zone preferenziali - Attuazione nella forma del decreto ministeriale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63.**  
 (D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, art. 1)  
 (Cost., artt. 117 e 118) » 50
- N. 454. Sentenza 4-13 dicembre 1991.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Caccia - Provincia autonoma di Trento - Territorio - Riserva di diritto - Esercizio senza autorizzazione - Sanzioni amministrative - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**  
 (Legge provincia Trento 9 dicembre 1978, n. 56, art. 7; d.p. giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, artt. 1, 2 e 5).  
 (Cost., artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105).  
**Caccia - Provincia autonoma di Trento - Territorio - Riserva di diritto - Poteri di vigilanza - Competenza esclusiva in materia - Rinvio recettizio a norme statali - Ambito territoriale - Determinazione - Federazione nazionale della caccia - Concessionaria ex lege - Discrezionalità del legislatore regionale - Non fondatezza.**  
 (Legge provincia Trento 9 dicembre 1978, n. 56, artt. 1, 2 e 3; legge regione T.-A.A. 7 settembre 1964, n. 30, artt. 1 e 2).  
 (Cost., artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105) » 57

N. 455. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena a richiesta delle parti - Sentenza penale irrevocabile - Efficacia nei giudizi civili o amministrativi - Esclusione - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 443/1990 e ordinanza n. 564/1990) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 445, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

Pag. 62

N. 456. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi fognari - Mancata autorizzazione - Sanzioni - Mancanza della esposizione del fatto - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117)

» 63

N. 457. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Procedimento civile - Riscossione coattiva fiscale - Sospensione - Attribuzione del giudice ordinario - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 63/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 288/1986, 427 e 550 del 1987, e 916/1988) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 700; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 65

N. 458. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Imprese operanti nel Mezzogiorno - Personale dipendente - Sgravi contributivi - Retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 261/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089).

(Cost., art. 3)

66

N. 459. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Regione Sicilia - Enti regionali - Modalità di assunzione - Blocco - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 171/1986, ordinanze nn. 63/1989, 584 e 491 del 1987 - Possibilità di diverse possibili interpretazioni della norma censurata conformi alla Costituzione - Manifesta inammissibilità.**

(Legge regione Sicilia 12 febbraio 1988, n. 2, artt. 1 e 15).

(Cost., art. 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 14, primo comma)

68.

N. 460. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Enti pubblici - Necessità ed urgenza - Salariati - Ufficio di collocamento - Assunzione - Razionalità - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 69

N. 461. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Et  pensionabile - Riduzione - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Inapplicabilit  - Difetto di rilevanza - Discrezionalit  legislativa - Manifesta inammissibilit .**

(Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 38)

91

11

» 71

N. 462. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 301 del 17 giugno 1991**

» 72

N. 463. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991**

» 73

N. 464. Sentenza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Parchi nazionali - Regione Toscana - Zona umida di «Diaccia Botrona» - Individuazione - Vigilanza - Parere dell'ente regionale - Esclusione - Misure di salvaguardia previa istituzione dell'area protetta - Inammissibilit  e non spettanza allo Stato l'adozione delle misure - Annullamento parziale del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991**

» 74

N. 465. Sentenza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Pubblica amministrazione - Regione Liguria - Procedimento amministrativo - Autorizzazioni e licenze - Rilascio - Schema di regolamento in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Lesione di competenze regionali - Fini informativi - Apporto collaborativo - Identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale - Osservazione e proposte - Richiesta - Spettanza allo Stato**

» 77

N. 466. Ordinanza 4-13 dicembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti sopravvenuti nelle more dell'entrata in vigore - G.i.p. presso la pretura - Proroga di diritto per dodici mesi dei termini delle indagini preliminari - Inconferente richiamo alla direttiva n. 48 della legge di delega Razionalità della disciplina transitoria Manifesta infondatezza.**

**(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs 7 dicembre 1990, n. 369).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 76)**

*Pag.* 80

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395

*Ordinanza 15-31 ottobre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Fallimento - Società artigiane non costituite in S.r.l. - Piccoli imprenditori - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 54/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori le società artigiane non costituite nella forma di società a responsabilità limitata;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di piccolo imprenditore;

c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo denunciata;

che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;

che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1184

71

N. 437

Sentenza 2-9 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - Tutela - Regione Friuli-Venezia Giulia - Funzioni amministrative trasferite alla regione - Inclusione di tutte quelle rientranti nella definizione data per le regioni ordinarie - Fraintendimento del significato della disposizione impugnata - Non fondatezza.**

(D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 6, terzo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, artt. 1 e 2).

(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 12, e 6, n. 3).

**Ambiente - Tutela - Regione Friuli-Venezia Giulia - Controlli statali - Limitazione ai beni siti nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al piano urbanistico regionale generale - Vanificazione del potere statale di controllo sostitutivo e di quello di annullamento - Illegittimità costituzionale.**

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, art. 3; legge regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, art. 1).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e art. 6, comma terzo, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia su ricorso proposto dal Consorzio Ledra-Tagliamento contro il Ministero per i beni culturali e ambientali ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Ministero per i beni culturali e ambientali e per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), nonché dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione degli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto di autonomia, che rispettivamente affidano alla Regione ricorrente la competenza esclusiva in materia urbanistica e la competenza integrativa-attuativa in tema di tutela del paesaggio.

Secondo il giudice *a quo*, la legge regionale impugnata sarebbe espressione della competenza attuativa-integrativa spettante alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto, e non già della distinta competenza esclusiva che la stessa Regione possiede in materia urbanistica a norma dell'art. 4, n. 12, del medesimo Statuto. In altri termini, la legge impugnata non potrebbe contenere norme contrarie a quelle disposte in materia di protezione paesaggistica dalla legislazione statale. Tuttavia, continua il giudice *a quo*, le disposizioni regionali denunciate si porrebbero in contrasto con l'art. 1-bis del decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito in legge n. 431 del 1985, poiché, nel prevedere che il piano urbanistico regionale generale sia considerato come un piano territoriale con specifica vocazione paesaggistica e ambientale ai sensi del citato art. 1-bis, dispone che nei comuni provvisti di piani adeguati al suddetto piano regionale i vincoli paesaggistici siano posti con gli ordinari strumenti urbanistici anziché con la specifica autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939. Tale disposizione, conclude il giudice *a quo*, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto, in virtù della deroga al suddetto art. 7 della legge n. 1497 del 1939, farebbe venir meno tutti i poteri di vigilanza, di controllo e di annullamento attribuiti al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia paesaggistica, i quali sono sistematicamente connessi alla ricordata autorizzazione ministeriale.

Lo stesso giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, anche nei confronti dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987, il quale, in sede di attuazione dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dispone, con una norma interpretativa, che nella Regione suddetta la materia urbanistica deve essere intesa nell'accezione ampia contenuta nel d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alla omologa competenza trasferita alle regioni a statuto ordinario. In tal modo, conclude il giudice *a quo*, poiché la materia urbanistica verrebbe a ricomprendere anche la tutela del paesaggio, l'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987 legittimerebbe *a posteriori* uno spostamento della protezione paesaggistica dalla competenza attuativa-integrativa a quella esclusiva, spostamento che dovrebbe considerarsi contrario allo Statuto comportando un sovvertimento dell'ordine delle competenze fissato da una fonte di rango costituzionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Ministro per i beni culturali e ambientali, già parte nel processo *a quo*, sostenendo, con riferimento alla legge regionale impugnata, argomenti analoghi a quelli svolti nell'ordinanza di rimessione e sottolineando, in aggiunta, che il contrasto con l'art. 1-bis del decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, comporterebbe una lesione dello Statuto speciale anche a ritenere che la legge impugnata fosse espressione di competenza esclusiva, dal momento che questa Corte ha già definito il predetto decreto-legge come norma fondamentale di riforma economico-sociale.

3. — Si è costituita in giudizio anche la Regione Friuli-Venezia Giulia per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate. La Regione sostiene, in primo luogo, che il decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, avrebbe essenzialmente natura cautelativa e provvisoria, nel senso che il suo fine consisterebbe nello stimolare le regioni a predisporre i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali con specifica vocazione

paesistica e ambientale, sicché la relativa disciplina statale esaurirebbe i propri effetti non appena le singole regioni predisponessero quei piani. In secondo luogo, la Regione afferma che la sostituzione dell'autorizzazione ministeriale prevista nell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 con propri provvedimenti aventi lo stesso scopo sarebbe pienamente consentita, poiché la tutela del paesaggio risulterebbe assorbita dall'urbanistica e dovrebbe, perciò, esser considerata come materia assegnata alla competenza esclusiva della Regione.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha invece sostenuto la natura delegata delle funzioni in materia di tutela del paesaggio. Secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe pertanto inammissibile o infondata la questione relativa all'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987, dal momento che quest'ultimo si riferirebbe soltanto a materie trasferite e, quindi, dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso di specie.

5. — In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato una memoria ulteriore. Oltre a ribadire argomenti già svolti nel precedente scritto difensivo, la Regione afferma che, ove si ritenesse che il decreto-legge n. 312 del 1985 non abbia natura provvisoria e cautelativa, si verrebbe a riconoscere al Ministro per i beni culturali e ambientali un potere eccessivamente discrezionale, valevole caso per caso e tale da ingolfare l'amministrazione regionale. In secondo luogo, la stessa Regione osserva che la tutela del paesaggio non potrebbe esser considerata una materia rientrante tra le funzioni delegate, poiché, se così fosse, risulterebbe frustrato il principio del conferimento delle competenze alle regioni per settori organici.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), nonché dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione degli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), che attribuiscono alle regioni, rispettivamente, potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica e potestà integrativa-attuativa in tema di tutela del paesaggio.

2. — Non fondata va dichiarata, innanzitutto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata — in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia — avverso l'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987, il quale, in sede di attuazione del predetto Statuto, dispone che «fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616».

Non può infatti riconoscersi alcun fondamento al dubbio sollevato dal giudice *a quo*, secondo il quale la disposizione impugnata sovvertirebbe l'ordine delle attribuzioni costituzionalmente stabilito, dal momento che comporterebbe l'inclusione della materia della tutela del paesaggio, assegnata alla competenza attuativa-integrativa (art. 6, n. 3, dello Statuto), in quella dell'urbanistica, conferita alla competenza esclusiva (art. 4, n. 12, dello Statuto). Tale assunto si basa, in realtà, su un fraintendimento del significato della disposizione impugnata, la quale, come ha correttamente osservato l'Avvocatura Generale dello Stato, contiene una norma interpretativa diretta a riconoscere che la portata delle materie già trasferite alle competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia deve intendersi nell'ampiezza riconosciuta alle stesse materie dal d.P.R. n. 616 del 1977 a favore delle regioni a statuto ordinario. In altri termini, quella impugnata è una delle varie norme presenti nell'ordinamento che mira ad adeguare le competenze delle regioni ad autonomia differenziata alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operati a favore di queste ultime dal ricordato d.P.R. n. 616. Come tale, essa non produce alcuno spostamento di competenza rispetto alla ripartizione di attribuzione precedentemente fissata, ma si limita semplicemente a rimuovere un'inammissibile situazione di inferiorità delle regioni speciali rispetto a quelle ordinarie creatasi in seguito all'adozione del d.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione è suffragata dalla lettera della disposizione impugnata, la quale fa esplicito riferimento esclusivamente alle materie che sono state oggetto di precedente trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia. È evidente, pertanto, che la disposizione contestata non può essere interpretata nel senso che sarebbe diretta a innovare la preesistente ripartizione di competenze ricomprendendo nella potestà esclusiva materie statutariamente assegnate alla potestà attuativa-integrativa, per il semplice fatto che si riferisce unicamente alle materie trasferite e non già a quelle delegate. Cade, così, la possibilità di ipotizzare una qualche lesione degli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

3. — Va, invece, accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento ai parametri costituzionali appena citati, nei confronti del combinato disposto formato dagli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, nella parte in cui limita l'applicazione dei controlli statali previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, per i beni e le località ivi indicate, ai Comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico regionale generale, di cui all'art. 1 della stessa legge regionale.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, alle regioni è imposto l'obbligo di sottoporre il proprio territorio — per quanto riguarda le località e i beni indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 431 — a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Sulla base della stessa disposizione contenuta nel citato art. 1, i beni così regolati sono «sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497» (art. 7), vincolo che consiste nella necessità che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorità amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresì il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale.

In attuazione di tale disciplina la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge n. 42 del 1986, la quale, negli articoli impugnati, provvede: *a*) a identificare il «piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali», previsto dall'art. 1-*bis* della citata legge n. 431 del 1985, con il Piano urbanistico regionale generale (art. 1), peraltro da tempo approvato; *b*) a predisporre la verifica del rispetto da parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori paesistici e ambientali tutelati dalla predetta legge n. 431 e a prevedere l'eventuale consequenziale revisione del Piano medesimo (art. 2); *c*) a limitare l'applicazione del vincolo paesaggistico previsto dal decreto-legge n. 312 ai beni situati nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico regionale generale (art. 3).

Diversamente da quel che suppone il giudice *a quo*, ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42 del 1986 non possono essere considerati come un combinato disposto. Tra i tre articoli, infatti, manca, con riferimento alla questione sollevata, quell'essenziale rapporto logico che dovrebbe portare a dedurre dall'insieme delle disposizioni colpite il significato unitario costituente la norma sospettata d'incostituzionalità. Le disposizioni impuginate, pertanto, vanno esaminate partitamente.

Gli artt. 1 e 2 della legge regionale contestata non contrastano con i parametri costituzionali invocati, poiché, come questa Corte ha già riconosciuto (v. sent. n. 327 del 1990, nonché ord. n. 385 del 1985 e sent. n. 344 del 1990), nulla esclude — ed anzi l'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985 specificamente autorizza — che gli strumenti pianificatori indicati nell'appena citato art. 1-*bis* coincidano con i piani urbanistico-territoriali, purché questi contengano una «specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali». Sotto quest'ultimo profilo, l'impugnato art. 2 fornisce una sufficiente garanzia perché l'art. 1-*bis* della legge n. 431 sia rispettato, dal momento che vincola la Regione a provvedere: *a*) alla verifica del rispetto da parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori paesistici e ambientali tutelati dall'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985; *b*) all'invio delle risultanze degli accertamenti compiuti al Ministro per i beni culturali e ambientali al fine di mettere in condizione quest'ultimo di svolgere la propria vigilanza e i propri controlli; *c*) ad apportare le revisioni e le modifiche ritenute necessarie. Dal punto di vista del giudizio di legittimità costituzionale, queste disposizioni contengono una disciplina attuativa del ricordato art. 1-*bis* che non può considerarsi contrastante con quest'ultimo articolo, esulando dalla competenza di questa Corte verificare se in concreto la Regione si sia attenuta, nell'esercizio delle relative funzioni amministrative, al rispetto della suddetta disciplina.

In radicale contrasto con la legge n. 431 del 1985 e, pertanto, in diretta violazione dell'art. 6, n. 12, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia è, invece, l'art. 3 della legge regionale n. 42 del 1986. Tale articolo, infatti, nel prevedere che siano soggetti al vincolo paesaggistico indicato nella legge n. 1497 del 1939 e nella legge n. 431 del 1985 soltanto i beni elencati nell'art. 1 di quest'ultima legge che siano situati nei «comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico regionale», si pone in palese contrasto con la disposizione di cui pretende essere attuazione, cioè l'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985, per la quale gli interventi sui beni sottoposti a piani paesistici o a piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali sono in ogni caso soggetti ai controlli e ai poteri assegnati al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'art. 1 della medesima legge n. 431. L'effetto dell'art. 3, in altri termini, è quello, illegittimo, di sottrarre ai suddetti controlli gli interventi rientranti nelle previsioni del Piano urbanistico regionale, una volta che questo sia stato fatto coincidere con il «piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali». Se, infatti, nel territorio dei

comuni provvisti di strumenti urbanistici ritenuti adeguati al Piano urbanistico regionale generale viene meno la necessità di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, risultano vanificati, di conseguenza, sia il controllo sostitutivo, sia il potere di annullamento dell'autorizzazione stessa, attribuiti al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985.

Né si potrebbe obiettare, come sostiene la difesa della Regione, che la disciplina apprestata dalla legge n. 431 del 1985 abbia carattere meramente cautelativo e provvisorio e sia, quindi, destinata ad essere cedevole non appena le singole regioni pongano in essere i piani paesistici regionali. Questa Corte, infatti, ha già affermato in senso contrario che i poteri e i controlli ministeriali, che la disposizione impugnata cerca di eludere, sono posti «a estrema difesa» dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come «norme fondamentali di riforma economico-sociale» (v. sent. n. 151 del 1986, nonché sent. n. 302 del 1988). Le disposizioni che li prevedono, pertanto, non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo.

4. — Sulla base dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si deve poi dichiarare, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, il quale contiene, nei suoi quattro commi, una disciplina sostanzialmente identica a quella dell'art. 3 della legge regionale n. 42 del 1986, dichiarato incostituzionale nel punto precedente di questa motivazione o, comunque, avente il suo titolo di validità in quello stesso articolo. I primi tre commi, infatti, provvedono a sostituire, in relazione ai beni indicati nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985, le autorizzazioni previste dalla legge n. 1497 del 1939 con le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Piano urbanistico regionale generale e a sottoporre i medesimi beni alla particolare disciplina disposta dalla legge regionale medesima. Il quarto comma, infine, ripete che sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 soltanto gli interventi da realizzare nei comuni indicati nell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1986, dichiarato incostituzionale con questa stessa sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;*

*dichiara — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica);*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia in riferimento ai parametri indicati nel punto precedente.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 438

*Sentenza 2-9 dicembre 1991***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Beni culturali e ambientali - Regione Friuli-Venezia Giulia - Gestione - Direttive interpretative statali - Inammissibile disapplicazione di legge regionale - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale della Corte (sentenza n. 437/1991) - Cessazione dell'interesse a ricorrere della regione - Inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 19 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 23 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera circolare della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia - Ufficio staccato di Udine - n. 781/66/30 del 15 febbraio 1991 con cui è stata disposta la disapplicazione della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia - Ufficio staccato di Udine, con la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente tenore: nonostante l'emanazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, «rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate».

Secondo la ricorrente — al di là di qualsiasi questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del 1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, con analoghi provvedimenti regionali — la direttiva interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l'effetto di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto amministrativo statale, di una legge regionale. Come tale, l'atto impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati; b) l'art. 8 dello stesso Statuto, in quanto analogo effetto si produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31 dello Statuto, il quale prevede che ogni legge regionale sia munita della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l'atto impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare la legge regionale e di farla osservare.

2. — Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Considerato in diritto*

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, ha affermato che «anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e di sviluppò (...) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate». Poiché, a suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia ripristinata l'integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio Statuto e sia, pertanto, annullato l'atto impugnato.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 1989, viene meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali.

La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel mantenere ferme l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate «nonostante l'emanazione della Legge regionale 36/89», avrebbe prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge con conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella dipendenti.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge n. 36 del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa, dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle competenze regionali. Il conflitto di attribuzione in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse della Regione ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 439

Sentenza 2-9 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Imprese in crisi per temporanee situazioni di mercato - Ammissione al beneficio della integrazione salariale - Trasferimento del rischio d'impresa sui lavoratori - Alterazione delle regole di mercato e della concorrenza - Scelta di politica socio-economica di discrezionalità del legislatore a tutela sia del lavoratore che dell'attività produttiva - Non fondatezza.****[Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 1, n. 1, lett. b)].****(Cost., artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, e 27, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Delle Donne Corrado ed altri e S.p.a. Alfa-Lancia ed altra, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Alfa-Lancia e della S.p.a. Fiat-Auto, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Giacinto Favalli e Carlo Mezzanotte per la S.p.a. Alfa-Lancia, Paolo Barile e Paolo Tosi per la S.p.a. Fiat-Auto e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — La S.p.a. Alfa-Lancia chiedeva, per tre distinti periodi, compresi fra il settembre ed il novembre 1990, l'intervento dell'integrazione salariale ordinaria per la quasi totalità dei dipendenti in servizio presso lo stabilimento di Arese, adducendo un improvviso calo della domanda nel settore automobilistico.

Esperite le preventive procedure sindacali, otteneva dalla competente commissione provinciale dell'I.N.P.S. di Milano, l'autorizzazione all'integrazione richiesta, senza il riconoscimento dell'esistenza di forza maggiore e con conseguente assoggettamento al contributo addizionale di cui all'art. 12, primo comma, n. 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alcuni lavoratori cassaintegrati convenivano davanti al Pretore di Milano la società datrice di lavoro (unitamente alla Fiat Auto S.p.a), per ottenere il pagamento della differenza tra la retribuzione normale che sarebbe loro spettata nei periodi suddetti e l'integrazione percepita assumendo l'inesistenza, nella specie, di una «causa integrabile» e la conseguente nullità o illegittimità della sospensione dei loro rapporti di lavoro.

Il giudice adito, rigettata la richiesta del provvedimento di urgenza *ex art.* 700 codice di procedura civile, nel giudizio di merito, proseguito in via ordinaria, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 342 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975 n. 164, nella parte in cui consente l'integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, conseguenti a temporanee situazioni di mercato.

Ritenuta la rilevanza della questione, siccome attinente alla norma in forza della quale la società datrice di lavoro aveva ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione, ha osservato preliminarmente che la suddetta ipotesi di intervento della cassa stessa — che prescinde dall'esistenza di cause di forza maggiore — costituisce uno strumento previdenziale a tutela non solo dei lavoratori, ma, fondamentalmente, delle imprese, le quali si trovino non già in una condizione di sopravvenuta impossibilità temporanea di ricevere la prestazione lavorativa, bensì in una situazione di mercato non favorevole, da neutralizzare mercè l'intervento pubblico di integrazione salariale (finanziato dalla generalità delle imprese industriali e da un contributo statale).

Questo tipo di causa integrabile renderebbe la relativa norma di previsione sospetta di illegittimità costituzionale per contrasto con:

a) l'art. 36, primo comma della Costituzione, in quanto la minor retribuzione che i lavoratori percepiscono in periodo di integrazione salariale consente un trasferimento su di essi del tipico rischio di impresa, consistente nella contrazione degli utili dovuta alla particolare contingenza economica;

b) l'art. 41, primo e secondo comma della Costituzione, perchè la sua applicazione comporta dispendio delle risorse della Cassa — costituite in forza del principio di solidarietà fra le imprese e dell'assistenza statale — senza che ricorrano i presupposti di utilità o fini sociali tutelati da detto precetto; e perchè il beneficio in questione è concesso per una mera situazione negativa di mercato, senza che si esiga la non imputabilità al destinatario del beneficio stesso, impedendosi in tal modo che l'iniziativa economica e la libertà di impresa si svolgano secondo le regole del mercato e della concorrenza, salvaguardate per esigenza di tutela delle parti sociali più deboli;

c) l'art. 97, primo comma della Costituzione, in quanto la alterazione del normale regime concorrenziale — già di per sè in contrasto con gli obblighi derivanti allo Stato italiano dal trattato CEE, e, quindi, con norme di obiettiva rilevanza costituzionale — intralcia certamente l'operatività del principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

d) l'art. 38, secondo comma della Costituzione, poichè, quand'anche si ritenesse la norma censurata strumento previdenziale in favore dei lavoratori, essa sarebbe comunque viziata dal fatto di introdurre una provvidenza che prescinde dalla «non volontarietà» della sospensione del lavoro e opera in relazione ad una semplice scelta imprenditoriale;

e) l'art. 3, secondo comma della Costituzione, poichè il costo sociale di siffatte provvidenze si risolve in un impedimento all'utilizzazione di risorse per fini di rimozione delle diseguaglianze sostanziali e di fatto fra i cittadini.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel giudizio si sono costituite la Società Lancia S.p.a. e la Fiat Auto S.p.a. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. — Le società hanno eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto si censurano scelte di politica economica e sociale, riservate alla discrezionalità del legislatore.

Nel merito hanno osservato che la contestata ipotesi di Cassa Integrazione, a differenza di quanto ritiene il giudice *a quo*, che la configura come semplice strumento di tutela dell'impresa, in realtà ha una non meno importante funzione di tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, come emerge anche dai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 694 del 1988.

Tale ultima funzione non solo non compromette la realizzazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, ma ne costituisce, tutelando l'occupazione, efficace strumento di promozione.

D'altra parte, la possibilità che tutte le imprese hanno di profittare, con identiche modalità, dell'istituto in questione, esclude di per sè qualunque violazione delle regole dalla libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza; mentre, la tutela apprestata nei confronti dei lavoratori dimostra la sussistenza di una utilità sociale, da conseguire attraverso la norma censurata.

La disposta riduzione di retribuzione si ricollega ad una valutazione legale della congruità della retribuzione residua, non contrastante con l'art. 36 della Costituzione anche perchè corrisponde ad una totale carenza della prestazione lavorativa.

La funzione di salvaguardia dei livelli occupazionali pone la norma anche al riparo dalla censura di contrasto con l'art. 38 della Costituzione, alla cui stregua la disoccupazione involontaria è evento che impone un intervento dello Stato a tutela dei lavoratori.

Non può nemmeno porsi il problema del contrasto con l'art. 97 della Costituzione, perchè il principio di imparzialità dell'azione amministrativa ha una rilevanza endoprocedimentale, in sede di concreto svolgimento delle procedure necessarie alla erogazione delle provvidenze, la cui previsione ed istituzione costituisce, invece, frutto di scelta di politica legislativa; la mancata osservanza del principio così inteso può ben dedursi da ogni interessato davanti al giudice competente, per ottenere la rimozione degli effetti pregiudizievoli.

2.2. — L'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso in primo luogo dubbi sulla rilevanza della questione, essendo essa pregiudiziale solo ove si trattasse di accertare *principaliter* la sussistenza del diritto all'intervento della Cassa integrazione nell'ipotesi considerata, ma non rispetto alla decisione sulla domanda introduttiva del giudizio *a quo*, intesa a rivendicare differenze retributive, in presenza di detta ipotesi.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della questione osservando che la norma si pone non solo come garanzia di sostegno economico delle imprese ma anche come misura di sostegno dell'occupazione, con intento impeditivo del ricorso a provvedimenti di licenziamenti collettivi e senza che risulti alterato il regime della libera concorrenza.

3. — Nella imminenza della udienza la difesa delle società ha presentato memoria.

In essa ha eccepito la inammissibilità della questione perchè: *a*) siccome il giudizio *de quo* ha per oggetto l'impugnativa del provvedimento di autorizzazione alla integrazione salariale, il Pretore difetta di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo anzichè in quella del giudice ordinario, competente solo per le controversie relative a diritti o obblighi dei lavoratori; *b*) la ordinanza difetta di motivazione in punto di rilevanza, in quanto non risulta che il giudice remittente abbia verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disposizione impugnata.

Nel merito ha insistito sulle finalità della concessa integrazione salariale, che per il lavoratore è strumento di tutela previdenziale e per le imprese è una provvidenza diretta al superamento di temporanee situazioni sfavorevoli di mercato, onde la ricorrenza di fini sociali e il rispetto dei limiti della discrezionalità legislativa. Risulta tutelata l'azienda come complesso di beni ed attività; e cioè l'interesse dell'imprenditore al mantenimento della produttività dell'impresa alla quale è legata la conservazione della occupazione cui è interessato il lavoratore.

Ha anche rilevato che l'ammissione all'integrazione salariale nella ipotesi di cui trattasi importa per l'imprenditore il pagamento di contributi aggiuntivi e che la garanzia della competitività dell'impresa è tanto più sentita ora, nella imminenza dell'attuazione del mercato comune.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, n. 1, lettera *b*), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui consente l'ammissione delle imprese al beneficio della integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o contrazione della attività produttiva, dovuta a temporanee situazioni di mercato, violi gli artt:

*a*) 3, secondo comma della Costituzione, perchè arbitrariamente destina a beneficio delle imprese, per ridurre il rischio economico, risorse che potrebbero impiegarsi per promuovere la uguaglianza sostanziale fra i cittadini;

*b*) 36, primo comma della Costituzione, perchè comporta la riduzione del trattamento economico dei lavoratori collocati in cassa integrazione e così trasferisce su di essi un rischio proprio dell'imprenditore;

*c*) 41, primo e secondo comma della Costituzione, perchè altera le regole della concorrenza e del libero mercato, pur in difetto di fini di utilità sociale da perseguire;

*d*) 38, secondo comma della Costituzione, perchè la provvidenza accordata, quand'anche configurabile come strumento di tutela dei lavoratori, prescinderebbe dall'involontarietà dell'evento;

*e*) 97, primo comma della Costituzione, in quanto la suddetta alterazione delle regole della libera concorrenza comporta una remora alla imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.

2. — Devono essere esaminate pregiudizialmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Società convenuta.

2.1. — La prima di esse si fonda sul rilievo che il Pretore remittente difetta di giurisdizione in quanto il giudizio di cui trattasi ha per oggetto la impugnazione dell'autorizzazione alla integrazione salariale dei lavoratori ricorrenti anzichè la tutela di un diritto dei lavoratori.

La eccezione non è fondata.

Si ritiene che si possa pervenire a una declaratoria di inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale solo quando il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* risulti *ictu oculi*; sia cioè di tutta evidenza che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice adito (v. sentt. n. 283 del 1990; n. 102 del 1990).

A siffatto risultato si sarebbe potuto pervenire se la domanda proposta al Pretore remittente non avesse avuto ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo. Dall'ordinanza di remissione si deduce con assoluta certezza che il giudizio è stato instaurato da alcuni lavoratori proprio per ottenere la tutela del loro diritto (soggettivo) alla intera retribuzione al posto della concessa integrazione salariale.

2.2. — L'altra eccezione di inammissibilità poggia sul preteso difetto di motivazione in punto di rilevanza per mancata verifica da parte del giudice *a quo* della effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disposizione impugnata.

Anche questa eccezione è infondata.

Il Pretore remittente ha effettuato l'esame della rilevanza della questione ed ha considerato che proprio la disposizione censurata, la quale era stata posta a base dell'autorizzazione alla integrazione salariale, cioè della praticata riduzione della retribuzione, impediva l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'intera retribuzione.

Sono, quindi, inconsistenti anche i dubbi sulla rilevanza della questione espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto solo la disposizione che ha consentito l'autorizzazione alla integrazione salariale, la cui legittimità costituzionale è posta in discussione, impedisce l'accoglimento della domanda che non richiede affatto l'esame della legittimità o meno della suddetta autorizzazione.

3. — La questione nel merito non è fondata.

L'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, la quale, recependo l'accordo interconfederale del 21 gennaio 1975, ha disposto provvedimenti a tutela del salario dei lavoratori, a favore degli operai dipendenti da imprese industriali, sospesi dalla prestazione di lavoro o ad orario ridotto, fermi restando i trattamenti previdenziali e assicurativi, prevede due ipotesi d'integrazione salariale. Una ordinaria, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: *a)* per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; *b)* ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. L'altra, straordinaria: *a)* per crisi economiche settoriali o locali; *b)* per ristrutturazioni, riorganizzazioni, o conversioni aziendali.

È posta in discussione la disposizione che prevede la integrazione salariale ordinaria nella ipotesi che la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva sia determinata da situazioni di mercato.

Si deduce che, in assenza di una causa di forza maggiore, si verificherebbe il trasferimento del rischio economico, consistente nella contrazione degli utili della impresa, dall'imprenditore sui lavoratori, i quali sarebbero privati di una parte della retribuzione, e sulle risorse della Cassa integrazione senza che vi siano i presupposti di utilità o di fini sociali *ex art.* 41 della Costituzione.

Inoltre, non sarebbero rispettate le regole poste a tutela del mercato e della concorrenza dirette a proteggere i contraenti più deboli, tanto più che non si esclude l'imputabilità, in astratto, all'imprenditore, dell'evento protetto. Non si sarebbero poste delle regole di applicazione uniforme della disposizione suddetta; si sarebbe apprestato uno strumento previdenziale in una ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa non involontaria, ma frutto di una scelta dell'imprenditore; non si eviterebbero discriminazioni arbitrarie.

3.1. — Siffatto assunto non può condividersi. Per disattenderlo occorre anzitutto considerare le finalità dell'istituto.

L'integrazione salariale è la risultante di una scelta di politica socio-economica, finalizzata sia alla tutela dei lavoratori, contro il pericolo della perdita del posto di lavoro e contro il rischio della disoccupazione; sia alla tutela non del singolo imprenditore ma dell'attività produttiva dell'impresa, considerata nel contesto dell'economia del paese.

Le cause integrabili sono anche esse frutto di una scelta del legislatore diretta al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Si tratta di eventi che non si verificano per volontà degli imprenditori e dei lavoratori e che, ancorchè temporanei, riducono la potenzialità produttiva dell'impresa ed il loro protrarsi nel tempo può produrre la contrazione dei livelli occupazionali.

Tra i suddetti eventi correttamente si annoverano le situazioni di mercato, che sostanzialmente sono situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

Si ricorda che la loro previsione come causa integrabile non era contenuta specificamente nella precedente legislazione, ma è stata introdotta dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. Trattasi di una mera *difficultas*, ma sempre di una fattispecie non rappresentativa di una causa di forza maggiore e si richiede che l'imprenditore abbia osservato la normale diligenza (art. 1176 cod. civ.) ed i canoni della correttezza (art. 1175 cod. civ.), che la sua scelta non sia arbitraria, nè fittizia, nè putativa, nè discriminatoria, ma oggettivamente riscontrabile e verificata in concreto nella sua realtà ed effettività a mezzo di un apposito accertamento compiuto nella competente sede amministrativa.

Posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, per i fini e gli obiettivi che si è posto, ha qualificato la situazione temporanea di mercato come causa integrabile, non rileva che l'imprenditore sia stato sollevato dal rischio che normalmente cade su di lui.

L'intervento statale rimane sempre determinato dalle finalità socio-economiche e, quindi, da un interesse pubblico, anche se si è posto a carico dell'imprenditore un contributo addizionale il cui ammontare varia a seconda del numero dei dipendenti impiegati (art. 12, n. 2, legge n. 164 del 1975).

4. — Rileva, poi, l'interesse collettivo (intervento nelle procedure degli organismi sindacali). Comunque, l'interesse individuale dei lavoratori non rimane privo di tutela.

Per l'attivazione degli interventi della Cassa è prevista la procedura di consultazione sindacale (art. 5, legge n. 164 del 1975).

Il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative, operanti nella provincia, le cause della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, la loro durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A richiesta delle parti è previsto un esame congiunto dei problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori.

Segue poi la domanda dell'imprenditore alla sede provinciale dell'I.N.P.S., con la specificazione, tra l'altro, della causa dell'intervento (art. 7, legge citata), e, quindi, la deliberazione da parte di una apposita commissione provinciale (art. 8, legge citata) della quale fanno parte, tra gli altri, anche tre rappresentanti dei lavoratori in posizione paritetica con i rappresentanti degli imprenditori.

Essa esamina la fondatezza della domanda, accerta l'esistenza della causa addotta e l'entità della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Contro il provvedimento della Commissione provinciale possono ricorrere (art. 9, legge citata) al Comitato speciale di cui all'art. 7 del d.lgs.lgt. n. 788 del 1945 sia i lavoratori che le competenti organizzazioni sindacali di categoria.

Inoltre, i provvedimenti emessi sono impugnabili sia dinanzi al giudice del lavoro che dinanzi al giudice amministrativo nei limiti delle loro competenze.

5. — In tale situazione, quindi, non risulta violato nessuno dei richiamati precetti costituzionali. Nè l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perchè la scelta operata dal legislatore non è nè arbitraria nè irrazionale, ma è chiaramente ed univocamente diretta ad impedire l'estraneazione del lavoratore dalla organizzazione economica, sociale e politica del paese, ed a salvaguardare la sua dignità umana. È chiaramente finalizzata all'impiego di risorse per realizzare obiettivi sociali, in osservanza di precetti costituzionali che riguardano una particolare categoria di lavoratori, senza che sia messa in discussione o comunque turbata l'uguaglianza degli altri lavoratori.

5.1. — Non sono violati né l'art. 36, né l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

A parte la considerazione che l'integrazione salariale prende il posto della retribuzione in una situazione di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e di sospensione del pagamento dei contributi che sarebbero stati a carico sia dell'imprenditore che dei lavoratori, si considera che la riduzione della retribuzione trova un equo contemperamento nella conservazione del posto di lavoro che il lavoratore realizza. La integrazione, quindi, viene ad avere anche una innegabile finalità previdenziale, poichè, in definitiva, concreta un mezzo di tutela del lavoratore contro il rischio della disoccupazione involontaria.

5.2. — Non è violato l'art. 41, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, perchè l'accesso alla integrazione salariale è consentito a tutti gli imprenditori, sempre che si verifichi una delle cause integrabili previste, in condizione di perfetta parità, nei settori in cui essi operano, senza alcuna differenziazione.

L'integrazione mira a salvaguardare le condizioni della loro efficienza, della loro potenzialità e competitività; in genere, a garantire i valori aziendali, la permanenza delle imprese in un mercato libero, il mantenimento delle regole della libera concorrenza che in esso vigono, nonchè il sistema economico produttivo vigente. E siccome le imprese, come detto innanzi, accedono ai provvedimenti di cui trattasi in condizione di assoluta parità e per effetto di provvedimenti imparziali ed obiettivi, risulta rispettato anche il precetto di cui all'art. 97 della Costituzione.

In definitiva, le misure e i trattamenti concessi sono diretti a realizzare proprio quei fini di utilità sociale ai quali deve essere finalizzata l'attività imprenditoriale.

5.4. — Non possono dirsi violate nemmeno le norme comunitarie perchè le leggi che prevedono le suddette misure sono emanate proprio in esecuzione di direttive della Comunità e sono comuni a tutti i paesi che ne fanno parte, allorquando in essi si verificano le stesse situazioni alle quali si intende porre rimedio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

91C1276

N. 440

*Sentenza 2-9 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Dipendenti delle uu.ss.lla. - Personale sanitario laureato dirigente - Collocamento a riposo - Età limite - Elevazione - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Prolungamento dell'età lavorativa ai fini della garanzia di una pensione al minimo più giustificabile rispetto al raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo - Non fondatezza.**

**(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).**

**(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal T.A.R. della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Panebianco Francesco contro la U.S.L. n. 34 di Catania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5/19 dicembre 1990 dal T.A.R. delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Principe Vera contro la U.S.L. n. 12 di Ancona e da Picciotti Ovidio contro la U.S.L. n. 21 di Fermo, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal T.A.R. delle Marche sul ricorso proposto da Picciotti Giuseppe contro la U.S.L. n. 24 di Ascoli Piceno, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Panebianco Francesco e Picciotti Ovidio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Salvatore Mauceri per Panebianco Francesco ed Antonio Funari per Picciotti Ovidio e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Principe Vera, primaria di ruolo anestesista, in servizio presso l'U.S.L. n. 12 di Ancona, in data 19 aprile 1990, chiedeva al Comitato di Gestione di essere trattenuta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, allo scopo di conseguire il massimo della pensione, così come previsto per i dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37.

Avendo il Comitato rigettato la sua domanda, proponeva ricorso al T.A.R. delle Marche.

Con successiva memoria sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 che fissava per i primari l'età pensionabile al sessantacinquesimo anno di età, in riferimento agli artt. 3, 97, 35, 36, 38 della Costituzione.

La U.S.L., costituitasi nel giudizio avanti al T.A.R., chiedeva il rigetto del ricorso.

1.1. — Picciotti Ovidio, veterinario dirigente di ruolo presso la U.S.L. n. 21 di Fermo, in data 10 maggio 1990, proponeva anche egli al Comitato di gestione istanza identica a quella della Principe.

Avendo il Comitato rigettato la domanda, il Picciotti impugnava il provvedimento insieme con la deliberazione 20 febbraio 1990, n. 82, con cui lo stesso Comitato aveva disposto il suo collocamento a riposo per il compimento del sessantacinquesimo anno di età a decorrere dal 25 agosto 1990.

Sosteneva l'applicabilità della legge n. 37 del 1990 anche perchè l'art. 47, legge n. 833 del 1978 aveva esteso al personale del servizio sanitario nazionale i principi generali del pubblico impiego.

In via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale della detta legge n. 37 del 1990.

2. — Il T.A.R., con ordinanza del 5/19 dicembre 1990 (R.O. n. 413 del 1991), pervenuta alla Corte il 3 giugno 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, nella parte in cui non estende al personale medico o veterinario in posizione apicale il beneficio ivi previsto del collocamento a riposo a settanta anni.

Premesso che non era possibile l'applicazione dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, della legge n. 37 del 1990 in via interpretativa ai dipendenti di unità sanitarie locali con qualifica apicale, ha osservato che il quadro legislativo esistente al momento in cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni era completamente mutato, sia per effetto dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, della legge n. 37 del 1990, che ha fissato al settantesimo anno l'età pensionabile per i dirigenti statali, a somiglianza di quanto avveniva già per il personale scolastico, sia in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, sia per il constatato miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei prestatori di opera, incidente sulla capacità di lavoro (sent. Corte cost. n. 134 del 1986).

Ha osservato anche che dai lavori preparatori della suddetta legge non era rinvenibile altra *ratio* oltre la considerazione del normale ritardo dell'ingresso in carriera del personale ivi previsto, dipendente dal più ampio corso degli studi, il che si verificava puntualmente anche per i primari medici e per i primari veterinari.

A parere del remittente, le norme impuginate violerebbero:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe illogico e irrazionale il deteriore trattamento riservato al personale in questione rispetto al personale dirigente dello Stato;

b) l'art. 97 della Costituzione, privandosi la pubblica amministrazione dell'esperienza e della professionalità di personale qualificato la cui formazione ha richiesto anche costi per la collettività;

c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata estensione al personale sanitario dirigente delle unità sanitarie locali del beneficio del trattenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età rappresenterebbe una minore garanzia del diritto, riconosciuto a tutti i lavoratori, alla giusta pensione quale retribuzione differita.

3. — La stessa questione è stata sollevata di nuovo dal T.A.R. delle Marche, in riferimento ai suddetti parametri, con ordinanza in data 9 gennaio 1991 (R.O. n. 458 del 1991), sul ricorso proposto da Picciotti Giuseppe, dirigente medico della U.S.L. n. 24 di Ascoli Piceno, avverso la deliberazione con la quale la stessa U.S.L. aveva respinto la sua istanza identica a quella degli altri due ricorrenti, ed il conseguente provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 25 gennaio 1987.

4. — Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 413 del 1991 si è costituito il dr. Ovidio Picciotti, il quale ha fatto presente che dopo la emissione dell'ordinanza *de qua* è entrata in vigore la legge n. 50 del 1991, che si applica però solo ai primari ospedalieri collocati a riposo dopo il 21 febbraio 1991.

Ha, quindi, insistito per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge n. 37 del 1990, ancora più evidenziata dalla citata legge n. 50 del 1991.

5. — L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice *a quo*, come già disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 1991 in riferimento ad analoga questione, a seguito della sopravvenuta legge n. 50 del 1991.

6. — Panebianco Francesco, primario presso la direzione clinica dell'ospedale «Tomaselli» di Catania, impugnava dinanzi al T.A.R. della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, la deliberazione con la quale la U.S.L. n. 34 di Catania aveva rigettato la sua istanza identica a quella degli altri ricorrenti e aveva disposto il suo collocamento a riposo dal 2 gennaio 1991.

6.1. Il T.A.R., sospeso il provvedimento impugnato, con ordinanza del 13 marzo 1991 (r.o. n. 399 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979 e I, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, nonché dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Ha osservato che il legislatore ha perseguito l'indirizzo di prolungare l'età del collocamento a riposo sino al settantesimo anno di età per categorie sempre più numerose di pubblici dipendenti. Infatti, il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, ai soli dirigenti civili statali, per i quali vigeva la regola comune a tutti i dipendenti statali del collocamento a riposo a sessantacinque anni, ha esteso il beneficio della proroga dell'età pensionabile a settant'anni, già accordato agli insegnanti (art. 15 secondo e terzo comma della legge 30 luglio 1973 n. 477), con la possibilità di valutazione di tutti i servizi prestati (art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, in legge n. 417 del 1989), al fine di far loro conseguire un incremento della base pensionabile, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione.

Ha richiamato le leggi che per altre categorie hanno elevato l'età pensionabile a settant'anni (legge 7 agosto 1990, n. 29, per i docenti universitari; la legge della Regione Calabria approvata il 18 ottobre 1989, per i dirigenti regionali; la legge 19 febbraio 1991 n. 50 per i primari ospedalieri).

7.2. — Risulterebbero, quindi, violati gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, perchè si verificherebbe una irrazionale ed ingiustificata discriminazione in danno dei dirigenti sanitari delle UU.SS.LL. e una palese diminuzione dei benefici previdenziali tanto più a parità di responsabilità organizzative; di funzioni, di preparazione, di perfezionamento tecnico professionale, di promozione di iniziativa e di ricerca scientifica.

Il sospetto di illegittimità costituzionale delle norme impugnate si evidenzerebbe di più a seguito della legge n. 50 del 1991, che ha elevato l'età pensionabile a settant'anni per i soli primari ospedalieri collocati a riposo dopo il 21 febbraio 1991 e non anche per quelli cessati dal servizio precedentemente, non ha fatto salve le situazioni per le quali esistevano giudizi pendenti e non ha consentito l'utilizzazione dell'istituto della riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Si sarebbe ulteriormente accentuata la discriminazione a danno dei primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, presi in mezzo tra coloro, più anziani di età, che possono beneficiare della legge n. 336 del 1964 e coloro più giovani d'età, che possono beneficiare della medesima legge n. 50 del 1991.

8. — Nel giudizio si è costituita la parte privata aderendo alle considerazioni del collegio remittente.

9. — È intervenuta altresì l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che le disposizioni relative al trattenimento in servizio per il personale scolastico e per i dirigenti dello Stato hanno carattere transitorio e non sanzionano una elevazione del limite di età da cui sarebbe escluso il personale sanitario.

La legge n. 50 del 1991, anch'essa di carattere transitorio, tenderebbe al soddisfacimento di una più adeguata tutela previdenziale per i primari ospedalieri ed è giustamente applicata solo a coloro che al momento della sua entrata in vigore erano ancora in servizio, per la salvaguardia del principio di tutela della quiescenza. Del resto, rientra nella discrezionalità del legislatore l'introduzione del limite temporale dell'efficacia della legge.

10. — Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie Picciotti Ovidio e Panebianco Francesco.

La difesa di Picciotti Ovidio ha sviluppato i rilievi già svolti, specie in ordine al mutamento del quadro legislativo ed alla evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 398 del 1988). Ha messo in luce le disparità di trattamento rispetto a categorie analoghe (sanitari comunali, sanitari convenzionati collocati in pensione a settant'anni) e l'impegno del Governo ad elevare a settanta anni l'età pensionabile per tutti i dipendenti pubblici.

Ha, quindi, chiesto che la Corte sollevi dinanzi a sè, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 50 del 1991 nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in servizio fino a settant'anni ai primari ospedalieri e non lo estende anche a tutti i sanitari apicali e ai veterinari, e dell'art. 3 della stessa legge nella parte in cui non estende il beneficio anche ai sanitari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991.

10.1. — La difesa del Panebianco ha insistito sulla disparità di trattamento cagionata dall'art. 3 della legge n. 50 del 1991 per la prevista esclusione dei primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, sulla irrazionalità della norma che non ha giustificazioni, essendo, invece, esigenza comune a tutti l'incremento della base pensionabile. Ha affermato anche che non trova alcuna giustificazione nemmeno il diniego dell'applicazione dell'istituto della riammissione.

#### *Considerato in diritto*

1. — I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni connesse.

1.1. — La Corte è chiamata a verificare:

A) se gli artt. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale dispone il collocamento a riposo del personale sanitario laureato a sessantacinque anni e l'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, il quale dispone il collocamento a riposo dei dirigenti civili dello Stato a settant'anni, nella parte in cui non prevedono anche per il personale medico e veterinario delle uu.ss.ll. in posizione apicale la elevazione a settant'anni dell'età pensionabile per conseguire il diritto al massimo della pensione, ledano:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata ed illogica disparità di trattamento che si verifica fra il personale medico in posizione apicale e i dirigenti civili dello Stato;

b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto si priva la pubblica amministrazione della esperienza e della professionalità di personale qualificato la cui formazione ha richiesto anche costi per la collettività;

c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata concessione dell'elevazione dell'età pensionabile a settant'anni lede il diritto dei pensionati alla giusta pensione quale retribuzione differita;

B) se l'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, che per i primari ospedalieri ha elevato l'età pensionabile a settant'anni, nella parte in cui non estende detto beneficio anche al personale della stessa qualifica collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991, data di entrata in vigore della legge, violi:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiusta ed irrazionale disparità di trattamento che si verifica tra appartenenti alla stessa categoria a seconda della data di collocamento a riposo;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la ingiusta diminuzione di un beneficio previdenziale che si attua a danno di coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore della legge censurata.

2. — Le questioni non sono fondate.

I giudici remittenti chiedono una sentenza additiva con la quale si estenda ai primari medici ed ai veterinari dirigenti di ruolo delle uu.ss.ll., in posizione apicale, la facoltà di ottenere a domanda il prolungamento a settant'anni del collocamento a riposo, precedentemente previsto a sessantacinque anni, per raggiungere gli anni di servizio richiesti per il massimo della pensione, già accordata ai dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, quarto comma-*quinquies* del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 37 del 1990; trattamento identico a quello previsto per il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477 del 1973 e successive modificazioni, anche per effetto delle sentenze della Corte costituzionale intervenute in materia.

2.1. — In via generale si osserva che la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla valutazione discrezionale del legislatore che prende in considerazione esigenze di varia natura, nonchè realizza la tutela di beni ed interessi vari. Come gli stessi giudici remittenti rilevano, dette esigenze si sono concretate per determinate categorie di pubblici dipendenti nella necessità di porre rimedio a sperequazioni ed a discriminazioni che si erano verificate nell'ambito di una stessa categoria. Il legislatore ha tenuto conto anche dell'allungamento della durata media della vita umana, della opportunità di utilizzare esperienze e capacità professionali, delle necessità di ordine finanziario. Ha attuato, anche finalità socio-economiche (garanzie del trattamento minimo pensionistico; aumento della durata della contribuzione; ritardo della erogazione della pensione; garanzia di una maggiore tutela previdenziale.).

Siccome la soluzione adeguatrice invocata è frutto di una valutazione discrezionale, anziché essere conseguenza necessaria del giudizio di costituzionalità e la Corte non dovrebbe procedere ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata, alla stregua di quanto già affermato (sent. Corte cost. n. 1107 del 1988) non è possibile emettere una sentenza additiva.

3. Peraltro, non sussistono nemmeno le prospettate violazioni dei precetti costituzionali richiamati. Infatti, le categorie dei primari medici e dei dirigenti veterinari delle uu.ss.ll. e quella dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee. I primi, specie a seguito della riforma sanitaria, svolgono funzioni nettamente differenziate rispetto a quelle dei dirigenti statali, anche se possono cogliersi alcune convergenze di modeste entità, quali la responsabilità organizzativa di complesse unità divisionali, la cura della preparazione e del perfezionamento tecnico professionale del personale dipendente, la promozione della ricerca didattica e scientifica. Non è attribuita ai primari medici l'attuazione dei fini e degli interessi dell'ente, la sua rappresentanza esterna con le connesse responsabilità.

Il richiamo all'avvenuto mutamento del quadro legislativo, posto in rilievo dai giudici remittenti, non è utile in quanto non evidenzia ancora la esistenza di una regola generale, per tutti i dipendenti pubblici, del collocamento a riposo a settant'anni, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie per ragioni varie e diverse, realizzate dal legislatore nell'attuazione di scelte discrezionali.

La regola dei settant'anni rimane ancora allo stato di tendenza, nella mera intenzione del legislatore manifestata nel corso dei lavori preparatori della legge n. 50 del 1991, emanata a favore dei primari medici ospedalieri.

4. — Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento dell'amministrazione). I rimedi apprestati a situazioni particolari e peculiari non incidono sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sul suo funzionamento, anche perché non riguardano la intera disciplina del rapporto di pubblico impiego.

5. — Nemmeno risulta violato l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Come più volte affermato (sentt. nn. 180 del 1982; 173 del 1986; 710 del 1988; ord. n. 17 del 1990), sono affidati alla discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i lavoratori, della pensione minima, cui è finalizzato il lavoro prestato e la determinazione dell'età lavorativa, per la tutela delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni.

In altri termini, va apprezzato e protetto il prolungamento dell'età lavorativa perché al lavoratore sia garantito la pensione al minimo ma non può godere di eguale protezione e garanzia il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo.

Mentre nella prima ipotesi trattasi di valutazioni equitative che tendono a conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, da riconoscersi a tutti i lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e di un obiettivo che rientra in finalità costituzionalmente protette (sentt. Corte cost. n. 444 del 1990, n. 461 del 1989; n. 238 del 1988), l'altra garanzia rientra nella discrezionalità del legislatore e, siccome è solo una tendenza, allo stato giustificata da situazioni peculiari e particolari, la discrezionalità non degrada a manifesta irrazionalità. In altri termini, non sussiste per il legislatore un divieto assoluto di mantenere in servizio pubblici dipendenti perché raggiungano il massimo della pensione, ma non importa lesione del precetto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la mancata garanzia del raggiungimento di tale massimo indiscriminatamente, per tutti i dipendenti pubblici.

6. — Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, legge 19 febbraio 1991, n. 50, si osserva che la detta legge ha disposto (art. 1) che i primari medici ospedalieri, i quali non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, possono chiedere di essere trattenuti nell'impiego fino al raggiungimento della necessaria anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. Ha fissato, inoltre, i termini per la presentazione della domanda (art. 1, n. 2) ed ha fatto salvo il diritto a rimanere in servizio fino a settanta anni per coloro che lo avessero conseguito in base a leggi precedenti (art. 6, legge 10 maggio 1964, n. 336, e decreto-legge 3 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, in legge 3 settembre 1982, n. 627).

Dai lavori preparatori risultano ben evidenziate le ragioni della legge che in gran parte sono quelle rilevate dai giudici *a quibus* nelle ordinanze di remissione.

Sono state ricordate le varie leggi che hanno già elevato a settanta anni l'età pensionabile per raggiungere il massimo della pensione a favore di alcuni dipendenti pubblici, tra cui medici appartenenti a vari enti pubblici, nonché i principi contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 238 del 1988 e n. 398 del 1988, nella stessa materia.

Sono state compiute certamente valutazioni di politica socio-economica che sono affidate alla discrezionalità del legislatore.

Per rimanere nella fattispecie, si ritiene che non siano fondati i prospettati dubbi di legittimità costituzionale (violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 3, primo comma, della detta legge, il quale stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai primari non ancora collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge e cioè al 21 febbraio 1991.

Pur ribadendosi che (Corte cost., sent. n. 143 del 1991; ord. 397 del 1991) spetta ai giudici ordinari accertare l'ambito di applicazione della suddetta legge, per disattendere le censure sollevate si ritiene sia sufficiente il richiamo ai principi più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 268 e 301 del 1986, 1032 del 1988; ord. n. 419 del 1990) secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore la fissazione della data di entrata in vigore della legge emanata essendo, peraltro, connaturale alla generalità delle leggi la demarcazione temporale (art. 73, u.c., della Costituzione). Nè sussiste alcuna irrazionalità in quanto la impugnazione del collocamento a riposo non produce l'effetto di conservare in vita il rapporto di impiego cessato alla data prestabilita. E nemmeno nel caso in cui il giudice amministrativo adito ha disposto la sospensione degli effetti del relativo provvedimento. All'uopo si ricorda che il testo legislativo approntato dal comitato ristretto, nominato per la redazione della legge, conteneva la applicazione degli artt. 1 e 2 anche ai primari ospedalieri che avessero impugnato il provvedimento di collocamento a riposo, i cui ricorsi fossero ancora pendenti. Ma successivamente il testo è stato emendato nel senso attuale.

Né la riammissione in servizio di dipendenti collocati a riposo o comunque posti fuori servizio può considerarsi un istituto di carattere generale dell'amministrazione pubblica.

Si ribadisce, poi, come già detto innanzi, che è del pari affidata alla discrezionalità del legislatore la determinazione del contenuto e della durata dei trattamenti previdenziali, ferma restante la possibilità, da riconoscersi a tutti i lavoratori, del raggiungimento della pensione minima, che è una finalità costituzionalmente protetta.

Non si ritiene, quindi, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 50 del 1991 nella parte in cui non estende il beneficio accordato della elevazione dell'età pensionabile a settanta anni a tutti i sanitari in posizione apicale e ai veterinari, richiesta dalla difesa di Picciotti Ovidio, perchè non rilevante nel giudizio da lui instaurato, essendo stato collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:*

a) dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*), dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (*Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego*), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, nonchè dal T.A.R. delle Marche con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 399, 413 e 458 del 1991);

b) dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (*Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente*) in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe (R.O. n. 399 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 441

Sentenza 2-9 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Enfiteusi - Determinazione del canone - Capitale di affranco - Costituzioni ante 28 ottobre 1941 - Riferimento alla qualifica e al reddito catastale del 1939 - Aggiornamento - Ripristino della immutabilità del canone - Debito di valuta - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.**

(Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica nel procedimento civile vertente tra Battaglia Cristina e Denaro Felicia iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Battaglia Cristina;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Emilio Romagnoli per Battaglia Cristina;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio civile vertente sulla determinazione del capitale di affrancazione di un fondo enfiteutico, il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica, con ordinanza del 16 aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per i rapporti costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, non prevede «un congegno rivalutativo che restituisca al capitale di affranco (determinato a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976, e rivalutato ai sensi del d. lgs. C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356) il potere remunerativo che esso aveva alla data del 12 maggio 1947».

Secondo il giudice remittente, in difetto di tale congegno il corrispettivo dell'affrancazione si risolve in una prestazione meramente simbolica, avuto riguardo all'enorme variazione del potere di acquisto della moneta, comportando un'espropriazione, di fatto senza indennizzo, del diritto del concedente, in spregho degli artt. 3 («stante l'evidente disparità di trattamento tra concedente ed enfiteuta, nonchè tra gli stessi concedenti in relazione all'epoca in cui sia stato esercitato il diritto di affrancazione») e 42, terzo comma, della Costituzione.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'enfiteuta, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, essendo già stata risolta dalla sentenza n. 37 del 1969, la quale per le enfiteusi costituite sotto la vigenza del codice civile del 1865, improntato al principio di immutabilità del canone enfiteutico, ha ritenuto congruo il criterio di determinazione del capitale di affrancazione previsto dalla norma denunciata.

*Considerato in diritto*

1. — Dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica è impugnato l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del nuovo libro separato della proprietà), non prevede la rivalutazione del capitale di affrancazione del fondo, ammontante a una somma pari a quindici volte il valore del canone determinato in base al reddito dominicale calcolato a norma del r.d.l. n. 589 del 1939, e rivalutato dal d. lgs. n. 356 del 1947.

2. — Il giudice *a quo* non ripropone la questione già esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 37 del 1969. In quel giudizio era contestata la legittimità costituzionale del sistema adottato dalla legge ai fini della determinazione del canone enfiteutico, e di riflesso anche del capitale di affranco, per le enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941: sistema imperniato sul riferimento, fisso e insuperabile, alla qualifica e al reddito catastale del 1939, maggiorato ai sensi del decreto del 1947. Nel presente giudizio, in conformità della citata sentenza, che ha ritenuto per sé congrui i coefficienti di calcolo del canone, l'ordinanza di rimessione premette che «non è ipotizzabile un ulteriore incremento del canone (e, quindi, del capitale di affranco) al di là dei limiti fissati con l'ultimo aggiornamento del 1947», e lamenta piuttosto che non sia prevista dalla legge la rivalutazione della somma, così determinata, in rapporto al mutato potere di acquisto della moneta.

Prospettata in questi termini, la questione è inammissibile.

La legge n. 607 del 1966 ha abrogato l'art. 144 disp.att.cod.civ. ripristinando il principio di immutabilità del canone cui erano soggette le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, ferma la rivalutazione concessa dal decreto legislativo n. 356 del 1947. Poiché il canone enfiteutico - una volta determinato col sistema sopra rammentato, del quale il giudice remittente non contesta la legittimità - è un debito di valuta, il detto principio si lega col principio nominalistico (art. 1277 cod.civ.), che esclude la possibilità di rivalutazione monetaria della somma dovuta.

Introdurre limiti all'applicazione del principio nominalistico non rientra nei poteri di questa Corte, come ripetutamente è stato precisato (sent. n. 107 del 1981, ord. nn. 64 del 1988 e 463 del 1989), tanto più in casi come quello in esame, nel quale non si potrebbe certamente ammettere una rivalutazione piena di canoni in base agli indici di deprezzamento della moneta dal 1947 ad oggi. Si otterrebbe, infatti, il risultato di aumentare il valore nominale dei canoni relativi alle enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 a livelli più elevati di quelli attingibili, pur dopo la sentenza n. 406 del 1988, col sistema di aggiornamento previsto dalla legge n. 1138 del 1970 per le enfiteusi costituite successivamente a quella data.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 442

*Ordinanza 2-9 dicembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzioni sostitutive - Discrasia logico-giuridica - Applicabilità delle pene sostitutive limitata ai reati di competenza del pretore - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Siena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) deducendo a fondamento della questione medesima l'esistenza di una «discrasia logico-giuridica tra la portata dell'art. 444 c.p.p. e le restrizioni» previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, «atteso che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una serie di reati di competenza del tribunale (purché la pena da irrogare in concreto non superi i sei mesi) per loro intrinseca natura più gravi rispetto a quelli oggettivamente esclusi e riportati» dalla norma oggetto di denuncia;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato nel titolo II del libro VI del codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 681 del 1981;

e che, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice, appare «significativa in proposito la modificazione della direttiva» 45 della legge-delega «operata dal Senato, che ha sostituito le parole "l'applicazione, in casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva" con le parole "l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti", chiarendo così, da un lato, che il legislatore delegato non ha il compito di specificare, al di là delle previsioni del delegante, i casi in cui è consentita l'applicazione delle pene su richiesta delle parti e, dall'altro, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste sanzioni risultano applicabili in generale (indipendentemente cioè dalla richiesta delle parti), in base alla l. n. 689 del 1981, che le ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina»;

che alla stregua delle accennate considerazioni, e contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, permane inalterata, anche agli effetti del nuovo «patteggiamento», la previsione dettata dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981 che limita l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati di competenza del pretore, sicché viene a cadere la premessa stessa sulla quale il rimettente fonda la pretesa «discrasia logico-giuridica» ed il conseguente dubbio di costituzionalità circa la ragionevolezza delle esclusioni oggettive stabilite dalla norma oggetto di denuncia;

e che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 26 marzo 1991.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

91C1279

N. 443

*Ordinanza 2-9 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato - Pensioni - Trattamenti di reversibilità - Vedovo della pensionata e vedova del pensionato - Mancata assimilazione nelle liquidazioni di ufficio - Omessa presentazione della domanda nei termini - Effetti ai fini della decorrenza con esclusione del beneficio della pensione dal giorno successivo alla morte della moglie - Fattispecie da definirsi secondo normativa anteriore - Interessamento di norme non dedotte in giudizio - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 160, 256 e 257; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 11).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 160, 256, 257 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dalla Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci Alfredo contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto, iscritta al n.229 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.16, prima serie speciale dell'anno 1991:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 la Corte dei conti — Sez. III Giurisdizionale — sul ricorso proposto da Franci Alfredo contro Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del pensionato, agli effetti della liquidazione della pensione di reversibilità e non prevede anche per il vedovo la liquidazione d'ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli artt. 256 e 257 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973, per il fatto di non aver previsto nel caso del vedovo di pensionata deceduta prima dell'1.6.1974 la cessazione degli effetti che la normativa preesistente faceva discendere, ai fini della decorrenza del trattamento, dalla mancata presentazione della domanda stessa entro determinati termini; nonché dello stesso art. 256 e dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, il primo nella parte in cui ostacolerebbe, il secondo nella parte in cui non garantirebbe la possibilità, per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente all'1.1.1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo alla morte della moglie.

Considerato che la fattispecie va definita alla stregua di normativa anteriore, prevedente l'onere della domanda sia per il vedovo che per la vedova di soggetto pensionato (art. 2, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703);

che sono interessate, quindi, disposizioni non dedotte in giudizio;

che pertanto la questione, così come posta, è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 160, 256, 257 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

91C1280

N. 444

*Ordinanza 2-9 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Tributi in genere - Diritti doganali - Azione di ripetizione d'indebito - Termine quinquennale di decadenza - Ambito di applicabilità - Contrasto con il diritto comunitario - Disapplicabilità nel giudizio a quo della norma di diritto interno - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 28, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991 — emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci, indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa di effetto equivalente ai dazi doganali) — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali;

Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebitato, così come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113 del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da ultimo la sentenza n. 168 del 1991);

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

n. 445

Ordinanza 2-9 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Tributi in genere - Regione Sicilia - Riscossione - Concessione del servizio - S.p.a. costituite da istituti e aziende di credito - Limitazione alle stesse - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 367/1991) - Manifesta infondatezza.**

[Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c)].

(R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 17).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. «Nuova G. Barbera» contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. «Nuova G. Barbera» nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui limita la facoltà di conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi nella regione, alle società per azioni costituite da istituti e aziende di credito;

Considerato che questione analoga è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 367 del 1991;

che non sono stati prospettati profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI*Il redattore:* PESCATORE*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 446

*Ordinanza 2-9 dicembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Commissioni tributarie - Camera di consiglio per la decisione - Presenza del rappresentante dell'amministrazione finanziaria - Esclusione del contribuente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 29, secondo comma).****(Cost., art. 3, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Carniti Maria ed altre contro Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania — nel corso di un giudizio promosso da Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini Patrizia, ed avente ad oggetto un accertamento di valore ai fini dell'imposta di successione e dell'INVIM — ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) nella parte in cui tale norma — ritenuta applicabile nel processo tributario per non essere tra quelle richiamate dall'art. 39, primo co.; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 — consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio tributario e non anche al contribuente (e/o al suo difensore) di «rimanere presente alla votazione» e quindi di presenziare alla camera di consiglio per la decisione della controversia;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la inammissibilità della questione di costituzionalità (perchè sollevata in termini astratti, non avendo nè il contribuente, nè il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque per la manifesta infondatezza nel merito;

Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della rilevanza perchè — come eccepito dall'Avvocatura — nè il contribuente, nè il rappresentante dell'Ufficio hanno chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

91C1283

N. 447

*Ordinanza 2-9 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Compensi - Erogazione condizionata alla decisione nel merito - Lesione del principio di indipendenza del giudice - Pagamento di quote delle imposte destinate agli armamenti - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 326/1987) e questione priva di motivazione, in ordine ai parametri che si assumono violati - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 12, primo e secondo comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).**

**(Cost., artt. 2, 3, 11, 13, 19, 21, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Riforma del contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel giudizio promosso da Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno 1989 avendo ella praticato l'obiezione fiscale versando l'importo di 30.000 al Movimento non violento - sollevava, con ordinanza del 10 ottobre 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1° e 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario) in riferimento agli artt. 3, 97, 1° comma, 101, 2° comma, 108, 2° co., Cost. nella

parte in cui prevede un meccanismo di determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie tale per cui — ove una parte, come nel caso di specie, proponga eccezione di illegittimità costituzionale della norma da applicare — il compenso stesso è erogato in caso di rigetto dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non già nel caso di accoglimento dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in particolare, del principio di indipendenza del giudice;

che con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'eccezione della parte ricorrente, la Commissione rimettente ha sollevato altresì — in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost. — questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella parte in cui «obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose», questione ritenuta non manifestamente infondata «considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia della Corte costituzionale»;

che è intervenuta l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della prima questione come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987; ha poi chiesto che anche la seconda questione sollevata venga dichiarata inammissibile sia per non essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Intendenza di finanza costituitasi nel giudizio a quo, sia per l'assoluta genericità dei termini in cui essa è formulata;

Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987 e che la Commissione tributaria rimettente non allega alcun nuovo profilo di valutazione;

che la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, — ancorché ammissibile sotto il profilo che la Corte non è tenuta a verificare l'esattezza, o meno, delle ragioni che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una delle parti in causa sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale — è però sotto altri profili inammissibile sia perchè nell'ordinanza non risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il rimborso (se quella presuntivamente versata all'Amministrazione finanziaria ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento), sia perchè il dubbio di legittimità costituzionale della questione — per essere fondato essenzialmente sulla ritenuta mancanza di precedenti pronunce di questa Corte — è privo di motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 448

Sentenza 4-13 dicembre 1991**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Peculato militare per distrazione - Perdurante punibilità nonostante la delimitazione dell'area della punibilità delle condotte rientranti nel peculato comune - Irrazionalità della mancata omogeneizzazione della disciplina - Illegittimità costituzionale parziale.****(C.P.M.P., art. 215).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Fiorini Egisto ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento penale per fatti nei quali la pubblica accusa ravvisava ipotesi di peculato per distrazione «pura» (uso di somme destinate alla cassa corrente per scopi diversi da quelli prescritti), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del cod. pen. mil. di pace, limitatamente alla parte in cui prevede la punibilità per chi «distraggono a profitto proprio od altrui» denaro o altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione militare.

Il giudice rimettente muove dal presupposto dell'intervenuta abolizione, per effetto della legge 26 aprile 1990, n. 86 di riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dell'ipotesi di peculato per distrazione «pura», sicché la relativa condotta non risulta oggi punibile, per i pubblici ufficiali civili, salvo che rientri nella nuova previsione del peculato d'uso (art. 314, secondo comma, cod. pen., nuovo testo) ovvero in quella residuale dell'abuso d'ufficio. Non essendosi disposto nello stesso modo per il peculato militare, ne risulterebbe un'evidente disparità di trattamento tra due condotte analoghe.

Ad avviso del giudice *a quo*, ad una pronuncia in tal senso non sarebbe di ostacolo il rilievo — formulato da questa Corte nella sentenza n. 473 del 1990 in riferimento ad analoga censura concernente il peculato d'uso — per cui «durante la fase transitoria (intercorrente tra la dichiarazione di incostituzionalità e l'entrata in vigore di nuove norme in materia la cui emanazione spetta al legislatore) il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 314 c.p. (che poi è quella stessa dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno del minimo della pena che non sarebbe più, come ora, da due a dieci anni bensì da 3 a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che la Corte non può determinare.....». Invero, nel caso di abolizione dell'ipotesi di peculato per distrazione, l'eventuale utilizzo di somme per fini diversi da quelli prestabiliti, da parte del pubblico ufficiale militare, avrebbe le stesse conseguenze previste per l'analoga condotta da parte del pubblico ufficiale civile e, cioè, o la mancanza di qualsiasi responsabilità penale ovvero la minore responsabilità derivante dal reato di abuso di ufficio.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

*Considerato in diritto*

1. — Muovendo dal presupposto che, con le «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» introdotte con la legge 26 aprile 1990, n. 86 è stata, tra l'altro, disposta, con l'art. 1, l'abolizione della figura del peculato per distrazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente all'ipotesi, ivi prevista, del peculato militare per distrazione (ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri), sostenendo che la perdurante punibilità delle condotte dei militari in essa incluse comporta, in danno di costoro, una disparità di trattamento rispetto alle analoghe condotte dei pubblici ufficiali civili e contrasta perciò col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione.

2. — La questione è fondata.

Va premesso che l'abolizione della figura del peculato per distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di esse — come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 ed è stato rilevato dalla dottrina — rientrano oggi nella nuova e più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice penale. È noto, infatti, — a prescindere da più sottili precisazioni, che non interessano in questa sede — che sull'individuazione della «distrazione» penalmente rilevante coesistevano due opzioni interpretative: ritenendosi, talora, che vi rientrasse anche la illegittima destinazione della cosa per finalità bensì proprie della pubblica amministrazione ma non corrispondenti a quelle imposte dalla disciplina amministrativa; talaltra, che vi fossero ricompresi solo i casi di destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. In questa seconda ipotesi la «distrazione», in quanto comporta un'illecita utilizzazione dei poteri di ufficio (e quindi un «abuso») e mira a procurare all'agente o a terzi un vantaggio (o un danno) qualificabile come «ingiusto», integra — secondo la più accreditata dottrina — il delitto configurato nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.: sicché è solo con riguardo alla prima ipotesi, di destinazione interna alle finalità istituzionali dell'ente, che l'abolitio criminis può dirsi verificata.

Sotto altro profilo, poi, i fatti di uso momentaneo della cosa appartenente alla pubblica amministrazione, seguito dalla sua immediata restituzione, che talora venivano qualificati come «distrazione» pur se implicanti una temporanea appropriazione, non hanno perduto rilevanza penale, dato che rientrano nell'ipotesi attenuata di peculato prevista nel secondo comma del novellato art. 314 cod. pen.

3. — Poiché l'ordinanza di rimessione muove da considerazioni analoghe, la questione sollevata s'incentra nella mancata estensione al peculato militare della suesposta delimitazione dell'area della punibilità delle condotte prima rientranti nel peculato comune.

Questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già ritenuto non essere conforme a razionalità che le modifiche introdotte per il peculato comune con la legge n. 86 del 1990 non siano state estese al peculato militare. E ciò, nella considerazione — già espressa, proprio a proposito del peculato per distrazione, nella sentenza n. 4 del 1974 — della «sostanziale identità della fattispecie di cui all'art. 314 c. p. (vecchio testo) con quella di cui all'art. 215 c.p.m.p.». I due reati, infatti, «hanno in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è, infatti, il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;» identica altresì, la condotta tipica delle due fattispecie criminose, «concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e militare incaricato di funzioni amministrative o di comando)». Né una valutazione diversa delle due fattispecie può essere desunta da «particolari ragioni inerenti all'amministrazione militare»: anzi, quella del peculato militare è stata dal legislatore considerata meno grave, dato che è per esso comminata una sanzione che, nel minimo «è inferiore di ben un anno a quella prevista per il peculato comune».

Nel caso in esame, d'altra parte, all'omogeneizzazione della disciplina non ostano le ragioni che, in occasione della sentenza n. 473 del 1990, hanno precluso l'accoglimento della questione allora sollevata, concernente la mancata introduzione, anche nell'art. 215 cod. pen. mil. di pace, dell'ipotesi attenuata del peculato d'uso contenuta nel nuovo testo dell'art. 314 cod. pen. La caducazione, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione comporta infatti non un vuoto di disciplina, né una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la regolamentazione disposta dall'art. 16 cod. pen., e cioè l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali — quali il codice penale militare di pace — in quanto, comè nel caso, non sia da queste (più) stabilito altrimenti. Di conseguenza, le condotte dei militari dianzi punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti, resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1293

N. 449

Sentenza 4-13 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Comandante di Corpo quale parte offesa dal reato - Punibilità con la reclusione militare - Richiesta di procedimento da parte dello stesso comandante - Violazione dei principi di imparzialità e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**

**(C.P.M.P., art. 260, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Tinelli Antonio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, imputato di diffamazione aggravata duplice, il Tribunale militare di Bari, rilevato che la richiesta di procedimento — necessaria per la procedibilità del reato — era stata proposta dal comandante del corpo che, nella specie, era proprio uno dei due ufficiali diffamati, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui consente, per i reati punibili su richiesta del comandante di corpo, che questi possa esercitare tale facoltà anche quando egli stesso sia la persona offesa dal reato.

Osserva il giudice *a quo* come la richiesta in oggetto, rappresentando un giudizio (circa la convenienza ed opportunità del procedimento penale in ordine a fatti di scarsa rilevanza) che il comandante compie con riguardo non solo alle circostanze ed alla personalità del soggetto attivo ma anche agli interessi di servizio e di coesione del corpo, si traduce in una decisione non motivata, e quindi insindacabile da parte del giudice. Tale attività non potrebbe essere improntata a criteri di personale disinteresse ed imparzialità quando quest'ultimo sia la persona offesa dal reato.

La mancanza di estraneità al fatto, propria di colui che compie questa delicata valutazione, renderebbe plausibile il sospetto che il comandante possa essere influenzato nel giudizio da considerazioni private e personali, con conseguente pregiudizio di un corretto esercizio del pubblico potere e violazione del precetto di cui all'art. 97 della Costituzione.

Un ulteriore profilo d'illegittimità sarebbe poi ravvisabile nella disparità di trattamento tra soggetti, autori di fatti identici, ma esposti ad una più severa valutazione quando risulti offeso dal reato chi deve proporre la richiesta.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza osservando che, nei casi come quello in esame, «ragioni d'opportunità, se non addirittura l'astensione» da parte del comandante del corpo «faranno sì che la facoltà di richiesta sia devoluta [...] ad un'autorità superiore».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale militare di Bari dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace nella parte in cui consente che il comandante di corpo possa inoltrare la richiesta di procedimento, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, anche nel caso in cui egli stesso sia la persona offesa dal reato.

L'esercizio di tale facoltà concreterebbe violazione del principio di buon andamento della P.A. per la probabile mancanza di imparzialità, nonché del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto a chi abbia commesso i medesimi fatti senza peraltro coinvolgere il proprio comandante.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha a suo tempo chiarito come nei reati militari sia sempre insita «un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela. Su questo presupposto si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta preveduto dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso» (sent. n. 42 del 1975).

Ciò posto, per quanto sia doveroso accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e distacco anche in caso di personale coinvolgimento come parte lesa da un reato, non può obiettivamente escludersi che l'aver subito un'offesa renda più difficile l'esercizio della scelta circa la via da seguire — penale o disciplinare — per punire l'autore della condotta.

L'esigenza che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai fatti per cui si procede è indispensabile corollario del combinarsi dei principî d'imparzialità e di ragionevolezza.

Ciò apparirebbe più evidente quando fosse la norma stessa a fornire la soluzione razionale del caso in esame, nel senso, cioè, che la richiesta debba obbligatoriamente promanare dal comandante dell'ente immediatamente superiore, secondo la terminologia adottata dal legislatore, ogni volta che il comandante del corpo a cui appartiene il militare colpevole della condotta ipotizzata come reato sia parte offesa dalla medesima.

Il soggetto gerarchicamente sovraordinato, in posizione di terzietà, è per definizione in grado di assicurare ciò che il comandante di corpo offeso potrebbe, anche inconsapevolmente, non garantire. Nella valutazione soggettiva, infatti, se può apparire trascurabile un danneggiamento a cosa mobile di speciale tenuità (ipotesi richiamata espressamente dalla norma impugnata), non altrettanto può avvenire quando ad essere lesa sia la propria reputazione: il rischio di una decisione, quanto meno non serena, sull'opportunità che si proceda o meno penalmente, renderebbe sospetta di non imparzialità la tutela degli affermati interessi di carattere pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorchè il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1294

N. 450

Sentenza 4-13 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensione di guerra - Vedova superstite - Matrimonio durato meno di un anno e senza prole - Negazione del trattamento pensionistico - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 123/1990 e 189/1991) - Atto di solidarietà da parte dello Stato, e non meramente assicurativo, nel rispetto del vincolo di coniugio. - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, ultimo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 40, terzo comma).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) promossi con tre ordinanze emesse dalla Corte dei conti iscritte rispettivamente ai nn. 410, 422 e 423 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 23 e 25, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

#### *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 (R.O. n. 410) la Corte dei conti - Sez. I Giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso proposto da Maria Lozito, vedova dell'ex militare Giacomo Bassi, avverso il Ministero del Tesoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui nega alla vedova il trattamento pensionistico di guerra se il matrimonio è durato meno di un anno e non sia nata prole.

Nota l'ordinanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123 del 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonché dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto»), nella parte in cui tali norme precludono alle vedove il diritto di conseguire il trattamento pensionistico quando il matrimonio sia durato meno di due anni.

Non sembra dubbio al Collegio che i principi desumibili da questa sentenza possano essere estesi anche alle richiamate norme dell'ordinamento pensionistico di guerra, nelle quali non è dato rinvenire una *ratio* diversa da quella insita nelle disposizioni che sono state caducate col citato giudizio di legittimità costituzionale.

Anche nella pensionistica per causa bellica la limitazione di cui si discute sarebbe riposta, infatti, nel volersi evitare iniziative maliziose e fraudolente per l'erario; tuttavia, il mero decorso del tempo — fissato in un anno — per il riconoscimento del diritto, con un irrazionale collegamento unicamente ad accadimenti futuri ed imprevedibili, sarebbe discriminatorio *ex art. 3* della Costituzione, con negativa incidenza anche sui valori inerenti alla compagine familiare, protetti dai successivi artt. 29 e 31.

Ricordano, in proposito, i remittenti che è riconosciuto il diritto a pensione in favore dei soggetti assimilati, in presenza di procura alle nozze, ovvero per avvenute pubblicazioni matrimoniali, come nel punto specifico riconosciuto dalla Corte costituzionale; ed ancora, in caso di accertata e documentata convivenza preesistente. Ed osserva il Collegio che l'ordinamento vigente mentre nei casi enunciati privilegia la presunzione di un futuro matrimonio, al contrario, ed è la situazione odierna, per l'ipotesi di nozze successive, discrimina la donna che abbia effettivamente contratto spozalizio, sia pure successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie, per il solo fatto che esso ha avuto una durata inferiore ad un anno senza che sia nata prole.

Con altre due ordinanze, emesse rispettivamente dalla Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra il 6 dicembre 1990 (R.O. n. 422 del 1991) nel giudizio proposto da Rina Ricci Mingani e dalla Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra il 2 gennaio 1991 (R.O. n. 423 del 1991) nel giudizio proposto da Maria Danile, è stata sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità del già menzionato art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313, nonché (ord. n. 422) dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico della norme in materia di pensioni di guerra).

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze concernono identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 — L'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e l'art. 40, terzo comma, del successivo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabiliscono che il coniuge superstite ha diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie, sia durato in assenza di prole non meno di un anno.

2.2 — I giudici *a quibus* ravvisano confliggenti con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione le disposizioni indicate poichè inerenti a un rapporto — quello coniugale — non sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali.

3. — La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo, recentemente, di riconoscere ed affermare che nella sfera personale di chi si sia risolto al matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunchè di estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. Esso si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono state già espunte dall'ordinamento medesime disposizioni di stato, nell'ambito delle subordinazioni militari, che avevano introdotto remore alla libera determinazione alle nozze (sent. n.73 del 1987); così ancora, normativa contigua a quella ora in esame — durata nel tempo — influente sulla regolamentazione pensionistica sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sent. n.123 del 1990 e sent. n.189 del 1991).

Nè in contrario sembra validamente opponibile la differente natura, certamente esistente, della pensione per causa bellica rispetto a trattamenti a contenuto eminentemente previdenziale.

Si è infatti posto in luce più sopra che possibili condizionamenti trascendono la specificità dell'istituto pensionistico, assumendo una negativa connotazione nell'ordinamento positivo in generale.

D'altra parte, la normazione del settore riconosce, per talune specifiche ipotesi, diverse dall'attuale ma che tuttavia dimostrano il *favor legislativo* nell'area, il diritto a pensione addirittura per soggetti che non avessero potuto contrarre — a causa degli eventi di guerra — il matrimonio: l'antecedente procura alle nozze, l'accertata precedente convivenza, ovvero — come introdotto da questa stessa Corte con sentenza n. 5 del 1986 — le intervenute pubblicazioni matrimoniali.

Sicché, come è autorevolmente riconosciuto anche in dottrina, i contenuti pensionistici in discorso non vanno ristretti all'ambito di un mero presupposto assicurativo, restando anche positivamente affermato, invece, che il relativo trattamento costituisce atto «di solidarietà da parte dello Stato» (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.) nei confronti dei soggetti cui viene corrisposto; tant'è che, tra l'altro, su di esso viene, poi, negativamente a incidere un nuovo matrimonio (artt. 42 e 70 del d.P.R. n. 915).

Conclusivamente perciò, le disposizioni in esame si rivelano — nel quadro proprio del vincolo di coniugio — in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1295

N. 451

*Sentenza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la loro formazione - Eletturato passivo - Esclusione - Nessuna modifica introdotta dalla norma impugnata - Non fondatezza.**

**(Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).**

**(Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promossi con undici ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 322, 323, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, Janes Carratù Francesco, Giuffrè Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Franco Gaetano Scoca per Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, Janes Carratù Francesco, Giuffrè Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con undici ordinanze d'identico contenuto, emesse il 21 novembre 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, decidendo su altrettanti ricorsi contro il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) proposti da Moschella Mario, D'Avack Alessandro, Notaro Luigi, Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, La Rana Anna, Dente Maria Grazia, Janes Carratù Francesco, Giuffrè Adriano, Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta, per l'annullamento dei giudizi di non idoneità a professore associato (II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato.

Esaminando un motivo aggiunto proposto dai ricorrenti a sostegno della pretesa illegittimità del decreto ministeriale di nomina della commissione giudicatrice perché formato in violazione dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 — avendo l'Amministrazione inserito nel tabulato concernente l'elettorato passivo del suddetto raggruppamento il nome di un professore in aspettativa per mandato parlamentare, con conseguente alterazione del corretto svolgimento delle successive elezioni e quindi illegittimità della composizione della commissione che avrebbe poi travolto i giudizi espressi nei confronti dei ricorrenti — il giudice *a quo* rileva che la norma impugnata, nonostante la qualificazione d'interpretazione autentica datale dal legislatore, avrebbe in realtà introdotto una nuova disciplina con effetto retroattivo, disponendo che i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi del cit. art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici per i concorsi a professore universitario ordinario o associato «nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente».

Si osserva in ordinanza che l'aspettativa comporta la sospensione di tutte le funzioni connesse all'ufficio, salvo quelle espressamente consentite, tra cui certo non figura — nell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 — la partecipazione a commissioni giudicatrici. E poiché il collocamento in aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 è teso a consentire al docente di assolvere all'incarico extrauniversitario e ad evitare che si producano riflessi negativi sul buon andamento dell'amministrazione universitaria, l'esclusione dall'elettorato passivo trova conferma anche in ragioni di intrinseca coerenza con la *ratio legis* connessa con la particolare gravosità dei lavori delle commissioni giudicatrici. Considerazioni, queste ultime, che sarebbero avvalorate dalla statuizione dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985 che, prevedendo che i professori universitari in aspettativa obbligatoria «mantengono il solo elettorato attivo [...]», col termine «mantengono» si riferirebbe non alla disciplina precedente, ma alla posizione del docente che conserva il diritto di voto anche durante l'aspettativa.

Da tale portata dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conseguirebbe la natura sostanzialmente innovativa della norma impugnata. L'intervento del legislatore s'inserirebbe anzi in un contesto in cui sono stati presentati e talora accolti in primo grado numerosi ricorsi che sostengono l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, sicché sarebbe evidente l'intento d'interferire sui giudizi in corso. Di qui nascerebbero ulteriori dubbi di costituzionalità con riferimento agli artt. 24, 102, 104, comma primo, e 108, comma secondo.

Rileva altresì il giudice *a quo* che la norma impugnata introdurrebbe la nuova disciplina con effetto retroattivo, dovendosi ritenere che i provvedimenti di nomina avviati prima dell'entrata in vigore della legge n. 705 del 1985 fossero tutti nel frattempo conclusi.

2. — Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la legge può sempre affermare principi che si ritengano di necessaria applicazione e che, quando l'interpretazione autentica sia contenuta in una legge successiva, essa è solo retroattiva, andando a formare una sola dichiarazione di volontà del legislatore con vigore dall'emanazione della norma base.

«Quanto alla pretesa interferenza della norma interpretativa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'Avvocatura, ricordato che la norma impugnata avrebbe inteso eliminare per via interpretativa l'incertezza relativa all'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, afferma che non v'è stata lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale né del diritto di difesa del cittadino, in quanto l'amministrazione ha rispettato il giudicato nei suoi limiti soggettivi ed oggettivi.

3. — Nell'approssimarsi dell'Udienza, la difesa della parte privata Nicoletta De Luca (R.O. n. 373 del 1991) ha presentato una lunga memoria, insistendo per l'accoglimento della questione. In altre memorie presentate dalla stessa difesa per le parti private Raffaele Balbi (R.O. n. 366 del 1991), Vincenzo Mascione (R.O. n. 367 del 1991), Francesco Janes Carratù (R.O. n. 370 del 1991), Adriano Giuffrè (R.O. n. 371 del 1991), Luigi Vannicelli (R.O. n. 372 del 1991) ci si richiama allo scritto defensionale prodotto per la parte Nicoletta De Luca, insistendosi parimenti per l'accoglimento della questione.

La difesa ribadisce e sviluppa le argomentazioni del giudice *a quo* intese ad affermare la portata innovativa (e non interpretativa) della norma impugnata: da ciò discenderebbe l'impossibilità di riconoscerle natura retroattiva. In definitiva, la legge impugnata sarebbe intervenuta a rideterminare una materia (quella delle attività consentite al professore collocato in aspettativa obbligatoria) prima diversamente disciplinata: la prova migliore del carattere innovativo e non interpretativo della norma sarebbe che essa dispone solo per un limitato periodo di tempo — cioè fino al dicembre 1985 — un regime eccezionale destinato a non vigere più dopo quella data.

Quanto, poi, al rapporto tra legge c.d. interpretativa e precedente interpretazione degli organi giurisprudenziali, rileva la difesa che, se la nuova disposizione tende ad imporre una interpretazione che contrasti con quella degli organi giurisdizionali, al fine evidente di attribuire alla norma esistente una diversa ed opposta direzione, non sembra che ci si muova nell'area dell'interpretazione autentica: nella fattispecie la legge n. 341 del 1988 è intervenuta quando già vi erano state due pronunce del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato che avevano interpretato il regime delle incompatibilità nel senso che i professori collocati in aspettativa obbligatoria non potessero mantenere né l'elettorato attivo né quello passivo per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con undici ordinanze di identico contenuto del 21 novembre 1990 (R.O. nn. 322, 323, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373 del 1991) solleva, in riferimento degli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), «nella parte in cui riconosce l'elettorato passivo ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato».

2. — La questione non è fondata.

Il quesito posto alla Corte è se la norma impugnata, anziché di interpretazione autentica come il legislatore l'ha qualificata, sia di sanatoria di conseguenze di comportamenti erronei dell'Amministrazione, con efficacia innovativa e retroattiva, e pertanto leda i parametri costituzionali invocati.

L'art. 13, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel suo testo originario, si limitava a garantire ai professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui fossero titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca. Nell'assenza di qualunque previsione riformatrice sull'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali, si apriva una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla *ratio* della riforma del 1980, di incompatibilità di principio tra impegni accademici, politici, amministrativi, economici.

Dato che l'elettorato attivo e passivo per la scelta dei futuri colleghi nella funzione docente è essenziale proprietà dello *status* di professore universitario, l'Amministrazione non ha ritenuto di inferire dal silenzio della legge la perdita automatica di tale prerogativa, considerata anche la transitorietà e la aleatoria durata della posizione di aspettativa, specie per gli eletti in rappresentanze politiche o nominati ad incarichi governativi.

L'inserimento dei professori in aspettativa obbligatoria negli elenchi degli elettori e degli eleggibili, predisposti dall'Amministrazione per la tornata concorsuale del 1984, rese necessario l'intervento del legislatore con legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), il cui art. 5, andando a sostituire il sesto comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, stabilisce che i professori in aspettativa «mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche [...]».

Il tardivo sopravvenire del chiarimento legislativo non impediva che fossero effettuate le operazioni di formazione delle commissioni concorsuali predisposte dall'Amministrazione sul presupposto della conservazione da parte dei professori in aspettativa anche dell'elettorato passivo. Il contenzioso amministrativo derivatone, aggravando il disordine interpretativo, ha imposto un secondo intervento del legislatore con la legge 5 agosto 1988, n. 341, d'interpretazione autentica sia dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, sia dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985. L'art. 1 di detta legge riconosce che i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato «nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente».

3. — Non c'è alcun dubbio che la natura delle disposizioni della legge n. 341 del 1988 corrisponda all'autoqualificazione di norma di interpretazione.

Meramente interpretativa è l'operazione di riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo dei professori in aspettativa tra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985. Questa, modificando ed integrando la normativa precedente, mantiene per il futuro il solo elettorato attivo, non intendendo agire retroattivamente. Tuttavia per i concorsi banditi nel 1984, per i quali i professori in aspettativa avevano goduto, per comportamento dell'Amministrazione in via di fatto e per riconoscimento postumo del legislatore in via di diritto, dell'elettorato attivo e passivo, le operazioni di formazione e di nomina delle commissioni potevano essere state perfezionate successivamente alla legge n. 705 del 1985: in tal caso sarebbe sorta ulteriore controversia interpretativa sulla applicabilità del disposto della nuova legge, che mantiene il solo elettorato attivo, oppure della normativa ritenuta previgente, che conserva l'elettorato attivo e passivo. La legge n. 341 del 1988 chiarisce che quest'ultima s'intende reggere tutta la disciplina delle operazioni di formazione e nomina delle commissioni, iniziata prima anche se conclusa dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985.

Come è evidente, la norma impugnata non introduce alcuna modifica, dato che il preteso risultato di sanatoria è conseguenza della interpretazione dell'art. 13, penultimo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, come non modificativo della previgente normativa sull'elettorato attivo e passivo.

La novità, consistente nella eliminazione dell'elettorato passivo, è propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che dispone per l'avvenire.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 452

*Sentenza 4-13 dicembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Elezioni - Operazioni elettorali - Lavoratore addetto - Giornata della domenica - Mancato recupero riposo settimanale - Adeguatezza dell'intervento legislativo in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 35/1981 e 124/1982) - Erronco presupposto interpretativo del giudice *a quo* - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).****(Cost., artt. 3 e 36, terzo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bartoletti Sauro e S.p.a. Esselunga, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Bartoletti Sauro e della S.p.a. Esselunga, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Bartoletti Sauro e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

I. — Il Pretore di Firenze, adito per l'annullamento di una sanzione disciplinare comminata ad un lavoratore dipendente che, addetto ai seggi elettorali durante le elezioni amministrative del 1990, non aveva ripreso servizio il giorno successivo alla conclusione delle operazioni sostenendo di aver diritto al recupero della domenica come giorno di riposo, aveva rigettato la domanda, confermando l'assunto del datore di lavoro che tale assenza aveva considerato illegittima.

Del medesimo avviso era altresì il Tribunale di Firenze che, adito in appello, sollevava, con ordinanza emessa il 24 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*recte*: dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla citata norma), nella parte in cui non prevede che la domenica dedicata alle operazioni elettorali possa essere recuperata come giorno di riposo dal lavoratore dipendente addetto a tali operazioni.

A parere del giudice *a quo* il tenore letterale della norma, secondo cui i giorni dedicati alle operazioni «sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa», non consentirebbe altra interpretazione che quella di ritenere precluso il recupero della domenica allorché, come nella specie, il lavoratore addetto a tali operazioni fruisca abitualmente della stessa come giorno di riposo ed essa sia stata compresa tra i giorni impegnati dalle operazioni elettorali. Ciò concreterebbe disparità di trattamento rispetto a lavoratori che godono del proprio riposo settimanale in altri giorni, nonché violazione della espressa garanzia sancita a riguardo dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, nel concludere per l'infondatezza, ha contestato il presupposto ermeneutico dell'ordinanza di rimessione, rilevando come proprio dalla dizione normativa possa desumersi il diritto del lavoratore al riposo settimanale.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private: la difesa del lavoratore ha insistito per la declaratoria d'illegittimità aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente, mentre la difesa del datore di lavoro ha concluso per la declaratoria d'infondatezza. In particolare si argomenta in memoria nel senso dell'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro che non potrebbe essere imputata a giorno di recupero del festivo impiegato nelle operazioni elettorali poiché nessun diritto in tal senso nascerebbe dalla censurata disposizione ed in quanto «colui che adempie alle funzioni presso gli uffici elettorali lo fa volontariamente». Secondo la difesa, inoltre, il dipendente avrebbe dovuto almeno concordare con il datore di lavoro la giornata di riposo settimanale da godersi in sostituzione della domenica trascorsa al seggio elettorale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Infatti, sul presupposto che tale norma precluda il recupero della domenica impegnata per le operazioni elettorali al lavoratore addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo settimanale, nonché il principio della parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno diverso dalla domenica.

2. — La questione è infondata nei termini di cui appresso.

Il previgente testo del citato art. 119 prevedeva — originariamente per le sole elezioni della Camera dei deputati — che datori di lavoro pubblici e privati fossero «tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore».

La regola successivamente veniva estesa alle elezioni del Senato (legge 27 febbraio 1958, n. 64), al *referendum* (legge 25 maggio 1970, n. 352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18), alle elezioni comunali, provinciali e regionali (legge 30 aprile 1981, n. 178).

Questa Corte, nel dichiarare infondata la questione relativa all'esclusione dal trattamento dei rappresentanti di lista, aveva occasione tuttavia di precisare che un'esigenza costituzionalmente rilevante era quella che non si pregiudicasse «la posizione di lavoro» del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che «gli oneri derivanti dalla concessione di "tre giorni di ferie retribuite" rappresentano pur sempre alcunché di anomalo rispetto all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro» (sent. n. 35 del 1981 e sent. n. 124 del 1982).

Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia: dopo aver provveduto ad estendere a tutte le consultazioni il beneficio della detraibilità dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. n), in favore dei datori di lavoro, con il nuovo testo dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede che per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione «hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni». «I giorni di assenza dal lavoro — conclude il secondo comma — compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

3. — L'operazione di razionalizzazione della materia si caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei trattamenti, per il loro adeguamento temporale alla durata delle consultazioni e — ciò che qui preme osservare — per la loro completa assimilazione alla prestazione lavorativa ordinaria.

Ne consegue che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.

Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale, componente non scindibile di quella «posizione di lavoro» cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Sulla base dell'abrogata disciplina si era resa necessaria un'opera giurisprudenziale che, con giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, aveva concluso nel senso di computare le «ferie elettorali» come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o non lavorativi i quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente testo dell'art. 119, si sommavano ad essi, determinando un prolungamento delle ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale.

*A fortiori* nel nuovo regime — eliminato ogni riferimento alle ferie — è più agevole pervenire al medesimo risultato ragionando esclusivamente in termini di attività lavorativa, onde, a fronte di una sostanziale semplificazione della materia, si rivela erroneo il presupposto interpretativo da cui si è mosso il giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1297.

N. 453

*Sentenza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Ritiro di seminativi dalla produzione - Regime di aiuti C.E.E. - Intervento diretto dello Stato in violazione di competenze regionali - Mancanza di interesse a ricorrere - Inammissibilità - Indicazione delle zone preferenziali - Attuazione nella forma del decreto ministeriale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63.**

(D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, art. 1).

(Cost., artt. 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 23 aprile 1991, depositato in Cancelleria l'11 maggio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 febbraio 1991, n. 63, avente ad oggetto «Regolamento recante disposizioni di trattamento alla realtà

nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85», ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 23 aprile 1991, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine agli artt. 1, secondo comma, e 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991 n. 63, intitolato «Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85».

La ricorrente premette che il decreto impugnato afferisce alla disciplina, di matrice essenzialmente comunitaria, diretta al miglioramento della efficienza delle strutture agricole, dettata, oltre che dal già citato regolamento n. 797/85, dal regolamento del Consiglio n. 1094/88, dai regolamenti della Commissione nn. 1272/88 e 1273/88 e dal regolamento del Consiglio n. 1609/89.

Dal vigente quadro legislativo della materia, costituito dall'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 («Legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura»), e dalle più recenti leggi 16 aprile 1987, n. 183 (art. 11) e 9 marzo 1989, n. 86 (artt. 4 e 9), nonché dai vari decreti ministeriali di attuazione della sopra citata normativa comunitaria (dd.mm. 12 settembre 1985 e successive modificazioni, e 16 gennaio 1989, n. 34), risulta inequivocabilmente, ad avviso della ricorrente: *a)* la competenza regionale in ordine alla applicazione dei regolamenti comunitari, nel caso di specie, in materia di agricoltura; *b)* la specifica responsabilità regionale per l'attuazione del regolamento CEE n. 797/85, ivi compresi gli interventi finanziari; *c)* l'insussistenza di alcuna delle situazioni che in base all'art. 71 del d.P.R. 616/77 giustificherebbero la permanenza di una riserva statale; *d)* l'insussistenza di alcun mutamento nella normativa comunitaria e nazionale tale da consentire l'attuato sovvertimento dell'assetto delle competenze relativamente al regime degli aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione.

Tutto ciò premesso, la ricorrente impugna gli artt. 1, secondo comma, e 7, terzo comma, del d.m. 19 febbraio 1991, n. 63, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione alla normativa ordinaria dianzi citata.

In particolare, essa svolge le seguenti argomentazioni.

*A)* L'art. 1, secondo comma, il quale dispone che «l'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario ecc.ra», sovverte l'ordine legittimo delle competenze, senza che il riferimento — contenuto nella premessa — a generiche «esperienze acquisite», a non precisate e individuate «modifiche intervenute nella normativa comunitaria...», ad oscuri «...chiarimenti interpretativi verificatisi...» — che avrebbero altresì determinato la necessità di sostituire il precedente d.m. n. 35/1990 — possa fornire un accettabile supporto al nuovo ruolo di intervento diretto del Ministero dell'agricoltura e del Ministero del tesoro, il quale è in evidente contrasto con la richiamata normativa e soprattutto non risponde ad alcun mutamento della disciplina comunitaria e del quadro di riparto.

La concentrazione dei poteri di normazione e attuazione della normativa CEE in tema di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione in capo allo Stato non è cioè motivabile sulla scorta di obblighi comunitari, che non richiedono alcuna assunzione, da parte dell'Amministrazione centrale, di posizioni di garanzia di particolari interessi nazionali.

È palese, in secondo luogo, che l'oggetto del presente regolamento non ha alcuna attinenza con la situazione definita «interventi di interesse nazionale» per la regolazione del mercato, in virtù della quale soltanto apparirebbe giustificabile la primaria e principale interposizione statale (cfr. sent. n. 433/87).

Al d.m. n. 63/1991 deve imputarsi, dunque, una centralizzazione ingiustificata delle funzioni in materia, con deterioramento ingiustificato delle attribuzioni regionali devolute ai sensi del d.P.R. 616/1977.

Di fatto, poi, il cronico ritardo con cui agiscono gli organi della Amministrazione centrale impedisce il funzionamento dei canali di «leale cooperazione».

Infatti, benchè nel decreto impugnato siano previste forme di consultazione con le regioni (art. 7, terzo comma: proposte delle Regioni per la individuazione delle aree preferenziali, ove è consentito il cumulo di aiuti) è altrettanto vero che nella realtà tale meccanismo non è stato attivato (per il ritardo con cui è stato emanato il d.m.), cosicchè non sono state affatto sentite le regioni, come invece si afferma nel decreto qui impugnato, e come è stato affermato nel decreto precedente (35/1990) peraltro anch'esso impugnato innanzi a questa Corte, con lo stesso mezzo, dalla Regione Toscana.

B) L'art. 7 disciplina, ai fini della incentivazione dell'imboschimento, la cumulabilità dell'aiuto previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione (artt. 1 e 6, secondo comma) con gli altri aiuti previsti dalle normative comunitarie e nazionali.

In particolare, il terzo e quarto comma del predetto art. 7 prevedono che nelle aree cd. «preferenziali» sia possibile cumulare, con l'aiuto per l'imboschimento di cui all'art. 6, secondo comma, l'aiuto e il premio previsti dall'art. 20 e 20-bis del regolamento CEE n. 797/85 (che prevedono, appunto, ulteriori benefici per l'imboschimento di superfici agricole) essendone stabilita l'erogazione nella misura massima rispettivamente (per l'aiuto di cui all'art. 20) di 3000 ECU per ettaro e (art. 20-bis) di 50 ECU per ettaro all'anno.

Senonchè il citato art. 7, terzo e quarto comma, allorchè vincola la regione alla applicazione di tale regime sulla base di una ripartizione territoriale delle zone preferenziali demandata all'autorità centrale in forma così dettagliata e analitica da non lasciare alle regioni (e alle province autonome) il necessario spazio di autonomia entro il quale poter legittimamente svolgere la propria competenza legislativa e/o la propria azione amministrativa, appare palesemente lesivo delle prerogative, delle competenze e dei poteri regionali e, dunque, costituzionalmente illegittimo.

Si evidenzia, infatti, la assoluta ed arbitraria rigidità della previsione del d.m. che stabilisce le zone preferenziali non come indicazioni — e quindi evidentemente derogabili dalle regioni — ma come determinazione di zone limitabili esclusivamente dal Ministro, sia pure previa intesa. Dove, rispetto a quest'ultima previsione, mancano però totalmente garanzie per quanto si è sopra esposto in ordine alla attivazione delle procedure di consultazione con le regioni.

Soprattutto occorre sottolineare che non è fondamento della normativa comunitaria una suddivisione del territorio così tassativa e sistematica.

La normativa CEE parla di zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio (cfr. artt. 19, 19-bis e 19-ter del regolamento CEE 797/1985) e rispetto a questi obiettivi impegna lo Stato membro a determinare le zone.

Il che importa che nessun obbligo diretto sussiste, quanto alla individuazione delle zone preferenziali per l'incentivazione all'imboschimento, e che la individuazione per tipologie, fatta dallo Stato, deve valere — e non può essere diversamente — al massimo come indicazione di indirizzo, con la conseguenza che la regione deve potersene discostare, se la propria realtà territoriale non consente una applicazione *tout court* delle disposizioni prescritte dal Ministero.

Senza considerare, poi, che nella fattispecie, in assenza di un obbligo direttamente ricollegabile alla disciplina comunitaria, e a fronte, quindi, della ritenuta esigenza da parte dello Stato di emanare disposizioni uniformi nell'interesse nazionale, la funzione di indirizzo e coordinamento avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme dovute, vale a dire con legge o atto equiparato, o mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dai commi quinto e sesto dell'art. 9 della legge n. 86/1989, con la conseguenza che il d.m. è, altresì, mezzo inidoneo sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad esprimere indicazioni vincolanti (su cui cfr. Corte cost. n. 284/1989).

In definitiva, conclude la ricorrente, occorre altresì osservare che sarebbe sufficiente — rispetto allo specifico problema delle zone preferenziali — rimuovere dal contesto dell'art. 7, terzo comma ultimo capoverso, l'inciso «...il Ministero potrà limitare la superficie delle zone preferenziali...» che è la disposizione che centralizza e sottordina illegittimamente scelte e poteri di esclusiva e pacifica spettanza regionale e fatti salvi dalla normativa comunitaria.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, o, in subordine, l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

In particolare l'Avvocatura dello Stato osserva quanto segue.

A) La censura di cui al primo motivo, rivolta avverso l'art. 1, secondo comma, appare identica, sia nella premessa che nelle conclusioni, a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso le disposizioni — di identico tenore — dell'art. 1, terzo comma, del decreto 8 febbraio 1990, n. 34 e dell'art. 1, secondo comma, del decreto 8 febbraio 1990, n. 35.

Nel dichiarare inammissibili le suddette censure la Corte ha considerato (sent. n. 448 del 1990) che le norme impugnate contengono una mera elencazione, senza ulteriori specificazioni, dei soggetti ai quali è demandata l'attuazione degli interventi; che la Regione ricorrente non contesta in radice la presenza di qualsivoglia attività degli organi statali nell'*iter* procedurale di detti interventi; che le norme impugnate non precisano quale sia il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati.

Le medesime considerazioni valgono per la dichiarazione di inammissibilità della censura all'esame.

Anche in questo caso, invero, la Regione non contesta in radice la presenza di organi statali nel procedimento attuativo dell'intervento: essa infatti, chiede che sia affermato il suo «ruolo primario», ammettendo perciò che altri soggetti abbiano altri ruoli in detto procedimento. La ricorrente inoltre non impugna altre disposizioni del decreto n. 63 nelle quali sono demandate delle attività ad organi statali, come gli artt. 11 e 12.

B) Del pari inammissibili (e subordinamente infondate) appaiono le censure contenute nel secondo motivo del ricorso.

Devesi al riguardo rilevare che il terzo comma dell'art. 7 si limita a riprodurre le zone preferenziali che sono state già in precedenza individuate col decreto ministeriale n. 35/1990, sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano.

Ciò significa che l'individuazione delle zone preferenziali è già avvenuta ad opera del decreto 8 febbraio 1990, n. 35 (articolo 6, terzo comma); che le zone preferenziali sono rimaste le stesse nel decreto impugnato, il quale, quindi, a questo riguardo, non presenta alcun contenuto provvedimentale e non può quindi produrre effetti invasivi.

Se, infatti, invasione v'è stata, questa — in denegata ipotesi — sarebbe avvenuta per effetto dell'articolo 6, terzo comma, del decreto n. 35 del 1990 e non per effetto dell'articolo 7, terzo comma, impugnato nel presente conflitto.

In subordine, si deve rilevare che l'individuazione delle zone preferenziali (con il decreto n. 35 del 1990) è avvenuta tenendo conto delle proposte regionali e della provincia autonoma di Bolzano.

Essa non appare tanto «dettagliata e analitica» da togliere ogni ulteriore spazio alla Regione ricorrente, alla quale resta un notevole margine di valutazione in merito alla individuazione specifica delle zone da includere nelle aree preferenziali.

D'altronde, la necessità di garantire una uniforme ed effettiva incentivazione dell'imboschimento sull'intero territorio nazionale risponde ad una specifica esigenza espressa negli articoli 20 e 20-bis del regolamento CEE n. 797/85.

Quanto alla censura rivolta avverso l'ultima parte dell'articolo 7, terzo comma, laddove è previsto che «il Ministero, d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zone preferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera l)», anch'essa appare in primo luogo inammissibile.

È infatti evidente che la pretesa invasività potrebbe, in ipotesi, conseguire esclusivamente all'effettivo esercizio del potere ministeriale di limitazione, previsto come futuro ed eventuale, e comunque oggetto di un successivo regolamento, da parte della disposizione impugnata.

Allo stato, pertanto, la Regione ricorrente difetta di interesse ad impugnare la astratta previsione di un futuro ed eventuale esercizio del potere limitativo.

Tale censura, in subordine, conclude l'Avvocatura, è anche priva di fondamento, posto che l'esercizio del suddetto potere di limitazione viene espressamente condizionato alla previa intesa con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano. E non vale al riguardo allegare pretesi ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione centrale, quando la previa intesa fa parte del procedimento per l'adozione del «successivo regolamento» di limitazione della superficie delle zone preferenziali.

3. — Ha depositato memoria illustrativa la Regione Emilia-Romagna, la quale insiste nelle conclusioni già formulate, ribadendo, in particolare, che il decreto ministeriale impugnato ha operato una novazione della fonte rispetto al precedente decreto n. 35 del 1990, che l'obbligo di individuazione delle zone preferenziali non discende direttamente dalla normativa CEE e che, infine, è stato violato il principio di leale cooperazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso in esame la Regione Emilia-Romagna solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine ad alcune norme contenute nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 63 del 19 febbraio 1991, recante «disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85».

Le censure della Regione ricorrente, previa una sommaria esposizione delle competenze regionali in ordine all'applicazione dei regolamenti comunitari nelle materie — quali l'agricoltura e foreste — comprese nell'art. 117 della Costituzione, si incentrano specificamente sull'art. 1, secondo comma, e sull'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale citato.

2.1. — La Corte ritiene opportuno richiamare a grandi linee i fondamenti e le finalità della politica agricola comune (P.A.C.), nonché gli sviluppi successivi della sua applicazione, con speciale riguardo agli obiettivi che essa oggi tende a perseguire. Tale richiamo è utile per meglio comprendere e valutare nel caso sottoposto al presente giudizio il tema, quanto mai complesso e delicato, del rapporto Stato-regioni nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura e foreste.

All'agricoltura è dedicato il titolo II della parte II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, titolo comprendente gli articoli da 38 a 47. Le finalità della politica agricola comune sono elencate nell'art. 39, ed i mezzi per conseguirle negli articoli successivi. Basterà qui ricordare che per realizzare gli obiettivi prefissi — quali l'incremento della produttività, il miglioramento del reddito di quanti lavorano nell'agricoltura, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti — il Trattato ha previsto una serie di interventi e di misure, la cui attuazione ha fatto sì che l'agricoltura sia divenuta negli Stati membri un settore economico caratterizzato dalla direzione e dall'incidenza dei pubblici poteri, che si identificano nelle istituzioni comunitarie quanto meno a livello di indirizzi vincolanti.

2.2. — Per generale ammissione le finalità della P.A.C. sono state nel complesso raggiunte già da molti anni, seppure con risultati più o meno soddisfacenti e soprattutto più o meno onerosi a seconda delle diverse aree regionali e delle modalità di applicazione e di adattamento realizzate dagli Stati membri.

Sta di fatto che, nel giro di una quindicina di anni (l'inizio vero e proprio della P.A.C. data dal 1962), l'Europa comunitaria è divenuta non soltanto autosufficiente, ma largamente eccedentaria nella produzione agricola, e specialmente nelle derrate alimentari. A partire quindi dalla fine degli anni '70 si è posto il problema di una riforma della politica agricola comune, secondo linee direttive che furono ampiamente esposte nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento intitolata «Prospettive per la politica agraria comune» (documento COM (85) 333 def. del 9 agosto 1985). Fino dai primi anni dello scorso decennio è stata avviata a tal fine una politica di riduzione della produzione eccedentaria attraverso una restrizione dei prezzi e la fissazione dei limiti di garanzia.

Le ultime linee di sviluppo di questa P.A.C., per così dire riformata, sono contenute nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 luglio 1991 (documento COM (91) 258 def.).

Fra gli strumenti odierni della politica agricola comune vanno annoverati i regolamenti CEE che stabiliscono un regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, quale quello n. 797 del 1985, come successivamente modificato ed integrato da altri regolamenti adottati sia dal Consiglio, sia dalla Commissione, tutti tendenti a favorire, oltre al ritiro dei seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione, nonché l'imboschimento delle superfici agricole. Attualmente l'intera normativa in materia risulta trasfusa nel regolamento del Consiglio n. 2328 del 15 luglio 1991, con cui si è appunto proceduto alla «codificazione» del citato regolamento n. 797/85, il quale è stato consequenzialmente abrogato.

2.3. — I richiami suesposti vanno necessariamente tenuti presenti per collocare in un giusto contesto la valutazione della normativa statale di interposizione rispetto a regolamenti comunitari in materia agricola e forestale, sia sotto il profilo dell'obbligo primario dello Stato di garantire l'osservanza del Trattato CEE e della normativa che ne scaturisce, sia sotto il profilo dell'interesse nazionale a realizzare, pur nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, un'applicazione soddisfacente ed omogenea, nella misura in cui una omogeneità è indispensabile, delle norme comunitarie e della politica (nel caso in esame la politica agricola comune) di cui esse sono strumento ed estrinsecazione.

3. La Regione Emilia-Romagna impugna, in primo luogo, l'art. 1, secondo comma, del decreto in esame, secondo cui «l'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA».

Ad avviso della ricorrente la norma viola le competenze regionali in tema di attuazione di regolamenti comunitari, nella specie in materia agricola (artt. 117 e 118 Cost., 6 del d.P.R. n. 616 del 1977), in quanto introduce un nuovo ruolo di intervento diretto dei suddetti ministeri senza che vi sia alcun obbligo comunitario al riguardo, né alcuna attinenza con la situazione definita «interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato», solo in presenza della quale apparirebbe giustificata l'interposizione statale.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della censura, per i motivi affermati da questa Corte nella sentenza n. 448 del 1990, in ordine ad un'identica norma contenuta in un precedente decreto ministeriale.

L'eccezione deve essere accolta. La norma impugnata contiene una mera elencazione, senza ulteriori specificazioni, dei soggetti ai quali è demandata l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari cui si riferisce il decreto ministeriale in discussione. La formulazione è letteralmente identica a quella dell'art. 1, secondo comma, del decreto dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990 n. 35. Vale perciò anche per il caso in esame quanto è stato affermato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 448 del 1990, pronunciata sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana in ordine al decreto per ultimo citato: che cioè vi è carenza di interesse a ricorrere, in quanto, da un lato, la ricorrente non contesta in radice la presenza di qualsivoglia ruolo degli organi statali in materia (basta a dimostrar ciò quanto si dirà dopo in ordine alla seconda censura), e, dall'altro, la norma si limita ad una semplice elencazione senza precisare «quale sia il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati (né può al riguardo avere alcun rilievo l'ordine in cui gli stessi sono menzionati)».

4.1. — La ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 7, terzo comma, del provvedimento in esame. Tale articolo (intitolato «Incentivazione dell'imboschimento») contiene, nella parte censurata, l'elencazione delle cosiddette «zone preferenziali», nelle quali è possibile la concessione degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria (artt. 20 e 20-*bis* del reg. CEE n. 797/85, come modificato dal reg. CEE n. 1609/89; v. ora artt. 25 e 26 del regolamento CEE n. 2328/91), in aggiunta agli altri aiuti di cui al precedente art. 6. In particolare, la norma oggetto di censura afferma che le dette zone preferenziali «sono state individuate col decreto ministeriale n. 35/1990» sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano, ed aggiunge che il Ministero «d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zone preferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera l)».

La ricorrente deduce, in sintesi, che la norma non trova alcun fondamento nella disciplina comunitaria, che la individuazione delle zone preferenziali è così rigida e dettagliata da non lasciare alcuno spazio di autonomia alle regioni e che, infine, tale individuazione deve valere al massimo come indicazione di indirizzo, ma, a fronte della ritenuta esigenza da parte dello Stato di emanare disposizioni uniformi in materia, la funzione di indirizzo e coordinamento avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme prescritte.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità anche di questa seconda censura; ma l'eccezione non può essere condivisa. Vero è che il predetto terzo comma dell'art. 7 riproduce l'elenco contenuto nell'art. 6, terzo comma, del precedente decreto ministeriale n. 35 del 1990; ma da tale constatazione non può dedursi che esso ha natura «meramente compilativa», «non presenta alcun contenuto provvedimentale e non può quindi produrre effetti invasivi». A prescindere dal rilievo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi per conflitto di attribuzione non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (cfr., da ult., sent. n. 278 del 1991), va osservato, come esattamente rileva la difesa della Regione, che il decreto n. 63 del 1991 è espressamente definito nelle premesse come sostitutivo del decreto n. 35 del 1990 («considerata la necessità di sostituire quest'ultimo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonché dei chiarimenti interpretativi verificatisi»). Inoltre, a parte la riproduzione dell'elenco delle zone preferenziali, nella prima parte del terzo comma dell'art. 7 vi è indubbiamente una sostanziale modifica rispetto al decreto ministeriale n. 35 del 1990. Questo prevedeva, infatti, un successivo provvedimento del Ministro — «sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano» — di individuazione (evidentemente più dettagliata e definitiva) delle zone preferenziali. Senonché, nel testo in esame tale previsione è scomparsa, ed è stata riprodotta l'elencazione contenuta nel precedente decreto: la suddetta modificazione è proprio uno dei punti sui quali si incentra la doglianza della Regione.

4.2. — La censura va, pertanto, esaminata nel merito.

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 63 trova il suo supporto normativo specifico, a livello comunitario, come già detto, nel regolamento CEE n. 1609/89, che sostituisce il titolo VI del regolamento CEE n. 797/85 (ora divenuto titolo VIII del regolamento CEE n. 2328/91): esso disciplina la concessione di aiuti all'imboschimento delle superfici agricole, aiuti che si aggiungono a quelli già previsti per il ritiro dei seminativi dalla produzione; si inquadra quindi in un complesso di misure attraverso le quali si esplica la politica agricola comune, caratterizzata, nell'attuale fase, dalla necessità di ridurre la produzione eccedentaria, contribuendo nello stesso tempo alla tutela del territorio e dell'ambiente, secondo quanto è stato per sommi capi ricordato *sub* 2. Va altresì aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l'art. 20-*ter* del regolamento CEE n. 797/85, come modificato dal menzionato regolamento CEE n. 1609/89 (cfr. ora art. 27 del regolamento n. 2328/91), attribuisce agli Stati membri il compito di determinare le condizioni cui deve rispondere l'imboschimento delle superfici agricole, ivi comprese «le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee ad essere rese boschive».

Nel caso in esame un intervento dello Stato appare perciò pienamente giustificato, in quanto una operazione complessa e delicata in tutti i suoi aspetti, quale è quella del passaggio di terreni dalla produzione agricola ad una destinazione boschiva, esige indubbiamente — e del resto lo si deduce dallo stesso regolamento comunitario citato — una omogeneità di criteri nella scelta delle aree su cui operare in via preferenziale che, quanto meno nella forma dell'atto di indirizzo e coordinamento, vincoli le regioni nel campo di attività che resta loro riservato.

Del resto la stessa Regione Emilia-Romagna, come si è visto, nel lamentare che la individuazione delle zone preferenziali sia stata disposta in forma troppo dettagliata ed analitica, riconosce, in definitiva, l'esistenza delle suindicate esigenze di uniformità di disciplina, traendone la conseguenza che l'intervento statale sarebbe stato legittimo se effettuato mediante un atto di indirizzo e coordinamento, rilevando però che tale funzione avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme dovute, vale a dire «con legge o atto equiparato, o mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 9 L. 86/1989». Infine, la ricorrente sembra ritenere particolarmente lesivo delle sue competenze l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 7, sostenendo testualmente che «sarebbe sufficiente — rispetto allo specifico problema delle zone preferenziali — rimuovere dal contesto dell'art. 7, terzo comma ultimo capoverso, l'inciso "... il Ministero potrà limitare la superficie delle zone preferenziali..."».

4.3. — Di tutti i motivi del ricorso, formulati in parte anche in modo contraddittorio, deve ritenersi fondato quello che, come si è visto, contesta che un atto di indirizzo e coordinamento possa essere adottato nella forma del decreto ministeriale.

Invero, il decreto ministeriale n. 63 del 1991, limitatamente all'impugnato art. 7 terzo comma, non sarebbe di per sé — quanto ai contenuti — invasivo delle competenze regionali: si è già detto infatti, in primo luogo, che sarebbe difficile immaginare l'attuazione di una politica di rilevante incidenza economica e sociale, quale è, di tutta evidenza, l'incoraggiamento a ritirare una parte di terreni agricoli dalla produzione per destinarli a insediamenti boschivi, senza che lo Stato provveda a definire criteri di scelta secondo un indirizzo necessariamente omogeneo ed armonico per tutto il territorio nazionale. Inoltre, non può negarsi che la norma in esame, nell'elencare le zone preferenziali, presenti anche le caratteristiche strutturali tipiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (cfr. sent. n. 389 del 1989) e lasci, quindi, alle regioni uno spazio di azione che consenta di tenere nel dovuto conto le diverse realtà e le peculiari caratteristiche di ognuna di esse. Le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 7 andrebbero quindi esenti da censura, una volta interpretate come norme di indirizzo e coordinamento. Ma poiché un tale atto, — ove anche se ne riconosca nel regolamento comunitario il supporto legislativo indispensabile —, non può comunque certamente essere adottato nella forma del decreto ministeriale, l'adozione di questo strumento dà luogo, di per sé (con assorbimento di ogni altra censura), ad una lesione delle competenze della ricorrente; ne consegue l'accoglimento *in parte qua* del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, in ordine all'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;*

*Dichiara che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli artt. 20 e ss. del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee, come modificato dal regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso;*

*Annula conseguentemente l'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 454

Sentenza 4-13 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Caccia - Provincia autonoma di Trento - Territorio - Riserva di diritto - Esercizio senza autorizzazione - Sanzioni amministrative - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.****(Legge provincia Trento 9 dicembre 1978, n. 56, art. 7; d.p. giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, artt. 1, 2 e 5).****(Cost., artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105).****Caccia - Provincia autonoma di Trento - Territorio - Riserva di diritto - Poteri di vigilanza - Competenza esclusiva in materia - Rinvio recettizio a norme statali - Ambito territoriale - Determinazione - Federazione nazionale della caccia - Concessionaria *ex lege* - Discrezionalità del legislatore regionale - Non fondatezza.****(Legge provincia Trento 9 dicembre 1978, n. 56, artt. 1, 2 e 3; legge regione T.-A.A. 7 settembre 1964, n. 30, artt. 1 e 2).****(Cost., artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge provinciale di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia); degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 (Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale) e degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 (Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Pretore di Trento — Sezione distaccata di Tione di Trento — nel procedimento civile vertente tra Mattei Luciano e Provincia autonoma di Trento — Servizio foreste, caccia e pesca — iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento nonché l'intervento in giudizio dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Provincia autonoma di Trento a titolo di sanzione amministrativa per esercizio della caccia senza il permesso del concessionario, il Pretore di Trento — Sezione distaccata di Tione di Trento — con ordinanza del 20 novembre 1990 (R.O. n. 352 del 1991), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1, 2 e 3 della legge provinciale di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia), per violazione degli artt. 5, 116 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché dell'art. 7 della stessa legge provinciale n. 56 del 1978, degli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 (Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), e degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 dello Statuto regionale.

Nell'ordinanza si espone che la legge della Provincia di Trento n. 56 del 1978, agli artt. 1, 2 e 3, nel regolare transitoriamente la materia della caccia in attesa dell'emanazione di una legge provinciale organica, ha stabilito che nel territorio provinciale continuino ad avere applicazione il Testo unico delle norme sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016 (modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799), le leggi regionali del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, 16 novembre 1969, n. 12, e 31 agosto 1970, n. 19, nonché la legge provinciale di Trento 5 ottobre 1976, n. 38.

Per effetto di tali norme, l'intero territorio della Provincia autonoma di Trento (con esclusione delle zone riservate ai privati) risulta costituito, ai fini dell'esercizio della caccia, in riserva di diritto, la cui gestione è stata affidata alla sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia, che rilascia, agli iscritti ed ai non iscritti, il permesso di caccia, subordinatamente al versamento di un contributo per le spese di gestione, sorveglianza e ripopolamento.

Secondo il giudice *a quo*, tale rinvio recettizio alle norme statali e regionali precedenti la legge-quadro sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, costituirebbe, anche per effetto del suo protrarsi nel tempo, una sostanziale elusione dei principi di questa legge che, invece, in quanto destinata a esprimere norme fondamentali di una riforma economico-sociale, deve trovare applicazione anche nei confronti della potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma. In particolare, risulterebbero in tal modo violati i principi fondamentali relativi al riconoscimento dell'appartenenza della fauna al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1); alla soppressione delle tradizionali riserve di caccia (art. 15); all'abbandono del contenuto concessorio dell'uso della fauna connesso al rilascio delle licenze di caccia (art. 8); all'estensione della validità di queste ultime a tutto il territorio nazionale, con carattere di gratuità in regime di caccia controllata (art. 10).

Il giudice remittente rileva, in proposito, che l'illecito amministrativo che è all'origine del giudizio *a quo* discende dall'aver esercitato la caccia senza il permesso rilasciato dalla Federcaccia, previsto dalla normativa provinciale impugnata quale unico titolo abilitante all'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Provincia di Trento, in contrasto con la legge nazionale che ha disposto, invece, la soppressione del «permesso del concessionario» e istituito un «tesserino venatorio» rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome, con validità per l'intero territorio nazionale.

Ulteriori profili di illegittimità vengono poi indicati, in riferimento al diritto di libera associazione e al principio di imparzialità della pubblica amministrazione (oltre che alle già ricordate norme fondamentali espresse dalla legge-quadro n. 968 del 1977), nelle disposizioni che attribuiscono alla sola Federazione italiana della caccia la gestione delle riserve provinciali e dei relativi proventi, con esclusione di ogni altra associazione venatoria.

Con formula dubitativa viene, infine, prospettata l'eventualità che le stesse disposizioni possano risultare in contrasto anche con il principio solidaristico espresso dall'art. 2 della Costituzione.

2. — È intervenuta in giudizio la Provincia di Trento, eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.

Inammissibili per irrilevanza nel giudizio *a quo* vengono ritenute le questioni relative all'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1964 e all'art. 7 della legge provinciale n. 56 del 1978, che stabiliscono, rispettivamente, l'affidamento alla Federcaccia della gestione delle riserve e la disciplina delle convenzioni tra la stessa Federcaccia e la Giunta provinciale ai fini della vigilanza, laddove il giudizio *a quo* riguarda esclusivamente l'opposizione ad ordinanze-ingiunzioni emesse per esercizio della caccia senza il permesso del concessionario e cioè per una violazione che, a giudizio della Provincia, sussisterebbe a prescindere dall'identità del concessionario stesso e dall'eventuale illegittimità delle disposizioni relative alla sua individuazione ed alla regolamentazione dei rapporti con il concedente.

Parimenti inammissibili, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per inidoneità delle norme impuginate a formare oggetto del giudizio, sono ritenute le questioni relative agli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 129 del 1965, in quanto riferite ad un atto sprovvisto della forza di legge.

In ordine alle restanti questioni, la Provincia — dopo aver sostenuto la legittimità della tecnica del rinvio recettizio alla legislazione statale — osserva che, diversamente da quanto viene affermato nell'ordinanza di rimessione, le norme fondamentali di riforma economico-sociale, suscettibili di condizionare la potestà legislativa esclusiva, riguarderebbero, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 1002 del 1988), esclusivamente l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale diritto di caccia rispetto alla conservazione del patrimonio faunistico ed alla protezione dell'ambiente, l'imposizione di un regime di caccia controllata su tutto il territorio nazionale, nonché l'elenco delle specie cacciabili.

Rispetto a tali norme fondamentali, il sistema vigente nella Provincia di Trento — anche se diverso da quello generale previsto dalla legge-quadro n. 968 del 1977 — non presenterebbe motivi di contrasto. In particolare, il mantenimento di un regime riservistico costituirebbe una scelta legittimamente operata dal legislatore locale nell'ambito di una pluralità di opzioni, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici esistenti in materia di caccia.

Del resto, la stessa legge-quadro avrebbe inteso preservare la specificità del sistema trentino laddove ha stabilito (art. 7) che la zona alpina costituisce zona faunistica a sé stante nella quale le Regioni interessate possono emanare norme particolari, al fine di proteggere la fauna e di disciplinare la caccia.

Secondo la Provincia, infine, l'individuazione della Federcaccia quale unico concessionario della gestione delle riserve — non comportando obbligo di iscrizione a tale associazione da parte dei cacciatori né una gestione a favore dei soli iscritti — non violerebbe la libertà associativa né lederebbe il principio del pluralismo delle associazioni venatorie, che resterebbe comunque garantito dalle norme che prevedono e disciplinano la partecipazione alle assemblee ed ai consigli direttivi della Federcaccia delle altre associazioni venatorie in grado di rappresentare almeno il cinque per cento dei cacciatori nell'ambito provinciale.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia di Trento ha prodotto una memoria, dove vengono ribadite le tesi enunciate nell'atto di intervento.

Fuori termine ha presentato atto di intervento anche l'Associazione cacciatori della Provincia di Trento — Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia.

### *Considerato in diritto*

1. — Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento, che, oltre ad aver presentato fuori termine il proprio atto di costituzione, non risulta essere parte nel giudizio *a quo*.

Va inoltre accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della questione relativa all'art. 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, dove si regolano le convenzioni che la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con la sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia al fine di consentire l'impiego del personale di vigilanza dipendente dalla stessa sezione nello svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale. La disciplina espressa in tale articolo risulta, infatti, non rilevante nel giudizio *a quo*, che attiene ad una controversia in tema di applicazione di sanzioni amministrative per esercizio della caccia senza il permesso del concessionario.

Parimenti inammissibili si presentano le questioni prospettate dall'ordinanza nei confronti degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, per la non idoneità delle norme espresse da tali disposizioni a formare oggetto del giudizio di costituzionalità in quanto sprovviste della forza di legge. Il decreto in questione, adottato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, si caratterizza, infatti, per le sue connotazioni formali e sostanziali, come atto regolamentare della Giunta regionale.

Va ritenuta, invece, ammissibile la questione relativa all'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1964, dal momento che l'eventuale accoglimento di tale questione verrebbe a togliere fondamento giuridico ai poteri di vigilanza sulla riserva conferiti alla concessionaria e, conseguentemente, anche all'accertamento operato dagli agenti della stessa in ordine all'illecito amministrativo di cui è causa.

2. — L'esame di merito va, pertanto, limitato alle questioni relative agli artt. 1, 2 e 3 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, ed agli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

Tali questioni non sono fondate per le considerazioni di seguito esposte.

3. — La legge provinciale n. 56 del 1978, al fine di formulare una disciplina transitoria in tema di protezione della fauna e di caccia, ha stabilito, all'art. 1, che «fino a quando non sarà emanata una legge provinciale organica per la protezione della fauna e la disciplina della caccia, continuano ad avere applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Trento le norme del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con la legge 2 agosto 1967, n. 799, le leggi della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30; 16 dicembre 1969, n. 12, e 31 agosto 1970, n. 19, nonché la legge provinciale 5 ottobre 1976, n. 38». L'art. 2 della stessa legge n. 56 regola il quadro delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di tali norme e stabilisce, in particolare, l'aggravamento della sanzione prevista nell'art. 43 del T.U. n. 1016 del 1939, per violazione del divieto di caccia nelle riserve senza l'autorizzazione del concessionario. L'art. 3 detta, infine, alcune prescrizioni in tema di sequestro delle armi e della selvaggina da parte degli agenti di vigilanza venatoria.

Secondo l'ordinanza di rinvio tali disposizioni verrebbero a violare gli artt. 5, 116 e 117 della Costituzione, in relazione alla competenza provinciale in materia di caccia prevista dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 4, primo comma, e 8, n. 15), dal momento che — attraverso il ricorso alla tecnica del rinvio recettizio — avrebbero conservato dentro i confini territoriali della Provincia la sopravvivenza di una normazione non più vigente (quale quella espressa nel T.U. del 1939, abrogata ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, della legge n. 968 del 1977), così da concretare l'ipotesi (censurata da questa Corte con l'ordinanza n. 117 del 1988, in relazione all'art. 105 dello Statuto speciale) di una legge provinciale che «pur non regolando la materia, pretenda di impedire l'applicazione di norme statali».

Inoltre — sempre ad avviso del giudice *a quo* — gli effetti di tale disciplina, in quanto diretti a mantenere le riserve di caccia contemplate nell'art. 43 del T.U. n. 1016 del 1939, verrebbero a contrastare con i principi fondamentali della legge di riforma economico-sociale n. 968 del 1977, dove le riserve di caccia risultano, invece, abolite (art. 36).

4. — Tali censure trascurano di considerare che la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di caccia e nel rispetto dei limiti apposti a tale competenza (art. 8, n. 15, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dispone della possibilità di disciplinare la materia in questione anche mediante un rinvio recettizio a norme statali già abrogate o in corso di abrogazione, senza per questo eludere la condizione posta dall'art. 105 dello Statuto speciale ai fini dell'applicazione, in via suppletiva, delle leggi statali. E questo tanto più ove la legge regionale — come è accaduto nel caso di specie — non si sia limitata a operare un rinvio ad una precedente disciplina, statale e regionale, ma abbia anche attuato un autonomo intervento normativo, prevedendo prescrizioni nuove e diverse, che in parte sono venute a rettificare i contenuti della disciplina anteriore, in parte hanno richiamato i contenuti della nuova legge statale (v. artt. n. 2 e n. 3).

Posta questa premessa, il giudizio va, pertanto, limitato alla verifica della compatibilità tra i contenuti dispositivi recepiti attraverso il rinvio e i limiti statutari apposti al tipo di competenza normativa che la Provincia ha inteso esercitare. Vertendosi in una materia di competenza primaria, una simile verifica andrà in primo luogo attuata ponendo a confronto le disposizioni della legislazione statale, regionale e provinciale richiamate nell'art. 1 della legge n. 56 del 1978 con le norme fondamentali della legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977, in quanto legge di riforma economico-sociale (v. sent. n. 1002 del 1988).

Su questo piano non è dato, peraltro, rilevare tra la disciplina provinciale impugnata (con riferimento particolare al mantenimento delle riserve di caccia) e le norme fondamentali della legge n. 968 del 1977 un contrasto suscettibile di giustificare una pronuncia di illegittimità costituzionale. Non si presenta, invero, irragionevole che la norma fondamentale espressa nell'art. 8 di tale legge in tema di caccia controllata (come esercizio venatorio sottoposto a limitazioni di tempo, di luogo e di specie cacciabili) possa trovare, nell'ambito delle Regioni e delle Province a speciale autonomia, modalità attuative diverse, tali da comportare anche la sopravvivenza dell'istituto della riserva di caccia affidata ad un concessionario, ove detto istituto risulti orientato non tanto verso la conservazione di un privilegio del passato, quanto verso la realizzazione di quelle finalità pubblicistiche, connesse alla protezione della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, che la legge-quadro statale ha inteso perseguire anche attraverso «la gestione sociale delle attività rivolte ad un uso razionale del territorio» (v. art. 15 legge n. 968 del 1977). Tali finalità possono ritenersi, infatti, connaturate alle caratteristiche proprie delle riserve «di diritto» di cui è causa, istituite con legge dalla Regione Trentino-Alto Adige in vista del perseguimento di un obiettivo preminente di tutela del particolare patrimonio faunistico della zona alpina.

Nè valore di norma fondamentale, esclusiva di qualsivoglia diversa disciplina da parte della Provincia autonoma, può essere riconosciuto all'ultimo comma dell'art. 8, dove si regola il rilascio del c.d. «tesserino venatorio» gratuito: tesserino che la Provincia di Trento, con la propria normazione, non ha inteso eliminare, quando ha stabilito (nell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, che è, peraltro, disposizione non compresa nell'oggetto del presente giudizio) che, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, il cacciatore debba munirsi anche di un permesso annuale rilasciato a titolo oneroso. Il carattere oneroso di tale permesso — correlato alla copertura delle spese per la gestione, la sorveglianza ed il ripopolamento della riserva (cfr. sent. 148 del 1979) — non può, d'altro canto, ritenersi in contrasto con le norme fondamentali della legge-quadro n. 968, tenuto conto che anche in tale legge risulta prevista la possibilità di un contributo finanziario a carico dei cacciatori ammessi a esercitare la caccia nei territori affidati alla gestione sociale delle associazioni venatorie o di altre strutture associative (v. art. 15, secondo, terzo e quarto comma).

Quanto precede viene a trovare conferma anche nel richiamo al trattamento speciale che la stessa legge-quadro, all'art. 7, ha inteso riservare al territorio delle Alpi come «zona faunistica a se stante», da regolare con norme particolari «al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali»; e questo tanto più ove si consideri il rilievo che tale richiamo assume con riferimento al Trentino-Alto Adige, dove l'esigenza di un regime speciale viene a trovare il suo fondamento anche nella particolarità dell'evoluzione storica che ha caratterizzato, in questa Regione, la disciplina dell'attività venatoria (v. sentt. nn. 59 del 1965 e 71 del 1967).

L'insieme di queste premesse conduce, dunque, a dichiarare non fondate le questioni prospettate, con riferimento ai limiti propri della competenza provinciale in tema di caccia, nei confronti degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento n. 56 del 1978.

5. — Risultano altresì infondate le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 settembre 1964 n. 30, dove si stabilisce che i territori inclusi nell'elenco allegato alla stessa legge (che coprono l'intero spazio territoriale delle due Province autonome di Trento e Bolzano, con esclusione delle sole zone già riservate ai privati) «sono costituiti di diritto in riserve di caccia» e che «la gestione di tali riserve è affidata, per il territorio delle rispettive Province, alle sezioni provinciali cacciatori di Trento e Bolzano della Federazione italiana della caccia a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti».

Queste norme vengono censurate — oltre che con riferimento a profili del tutto identici a quelli già esaminati in relazione alla legge provinciale n. 56 del 1978 (preteso contrasto della conservazione del regime riservistico e del permesso di caccia rilasciato dal concessionario con norme fondamentali della legge n. 968 del 1977; pretesa elusione della disciplina statale da parte della normazione regionale e provinciale) — per avere la legge in questione vincolato a riserva l'intero territorio della Provincia di Trento, affidando la gestione della stessa, in esclusiva, alla rispettiva sezione provinciale della Federazione nazionale della caccia.

Tali previsioni, ad avviso del giudice *a quo*, oltre a violare i limiti della competenza propria della Regione Trentino-Alto Adige in materia di caccia (artt. 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, dello Statuto speciale), risulterebbero lesive, per i loro contenuti, anche degli artt. 2, 3, 18 e 97 della Costituzione.

A questo proposito va rilevato che, ai sensi della disciplina impugnata, la Federazione nazionale della caccia opera, attraverso le sue sezioni provinciali, come concessionaria *ex lege* della Provincia, con un vincolo di gestione della riserva a vantaggio di tutti i cacciatori «iscritti e non iscritti» all'organismo associativo. Tale scelta, operata nell'ambito della discrezionalità spettante al legislatore regionale nell'esercizio di una sua competenza primaria, non si presenta, di per sé, lesiva dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di imparzialità garantiti dal dettato costituzionale, ove si consideri che la Federazione nazionale caccia, pur nella sua veste privatistica, si caratterizza come l'associazione maggiormente rappresentativa in sede nazionale e locale della categoria dei cacciatori, associazione cui la stessa legge-quadro n. 968 del 1977 ha voluto attribuire, insieme con il riconoscimento (art. 29, quarto comma), lo svolgimento di particolari funzioni (artt. 5 e 30). Né dall'affidamento in esclusiva della gestione della riserva alla sezione provinciale della Federazione risulta possibile derivare una lesione della libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione, ove si tenga presente — anche a prescindere dalla considerazione della partecipazione alla gestione, consentita dal secondo comma dell'art. 2 della legge impugnata, anche delle associazioni minori, che rappresentino almeno il cinque per cento dei cacciatori — che tale sezione, nella sua funzione di concessionaria, è tenuta per legge a operare a vantaggio di tutti i cacciatori «iscritti e non iscritti» e che non sussistono ostacoli in grado di escludere o limitare l'adesione e la partecipazione dei singoli cacciatori alla vita dell'organismo associativo (cfr. sentt. nn. 69 del 1962; 71 del 1963; 33 e 59 del 1965; 71 del 1967).

Va, di conseguenza, esclusa la violazione degli artt. 3, 97 e 18 della Costituzione da parte della disciplina in esame.

6. — Per la sua prospettazione perplessa deve ritenersi, infine, inammissibile la censura enunciata nei confronti delle stesse disposizioni della legge regionale n. 30 con riferimento al principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, mentre le doglianze formulate in relazione all'art. 120 della Costituzione ed all'art. 18 dello Statuto speciale non possono trovare ingresso nel giudizio, venendo a investire esclusivamente norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 129 del 1965, sottratte — secondo quanto già rilevato — al controllo di legittimità costituzionale, in quanto sprovviste della forza di legge.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia), per violazione degli artt. 5, 116 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;*

2) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con la stessa ordinanza, nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 (Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;*

3) *Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, e degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 (Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1299

N. 455

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena a richiesta delle parti - Sentenza penale irrevocabile - Efficacia nei giudizi civili o amministrativi - Esclusione Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 443/1990 e ordinanza n. 564/1990) Discrezionalità legislativa Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 445, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, con ordinanza del 18 febbraio 1991, ha sollevato, per la seconda volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui è detto che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, pur essendo la stessa equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi dell'ultimo inciso del detto comma;

che, a parere del remittente, la norma censurata sarebbe anzitutto in contrasto con la direttiva n. 22 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che evidenzia il vincolo per il giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, nella sentenza penale irrevocabile, limitatamente alla sussistenza del fatto, all'affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 97 della Costituzione in quanto la definizione della causa civile subirebbe un inspiegabile ritardo, nonchè gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 443 del 1990, ha già dichiarato la questione, ora di nuovo sollevata, inammissibile e, con l'ordinanza n. 564 del 1990, manifestamente inammissibile, in quanto la norma che nega alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi civili o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, non potrebbe mai trovare applicazione in un giudizio penale come è il giudizio *a quo*;

che, inoltre, nel giudizio con applicazione della pena a richiesta delle parti, il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non deve decidere sulla relativa domanda;

che detta previsione, diretta ad incentivare il tipo di giudizio di cui trattasi, rientra nel potere discrezionale del legislatore;

che non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale siccome non costituisce mero arbitrio;

che la previsione contenuta nello stesso articolo, impugnato della equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna obbedisce a finalità di natura strettamente penalistica;

che i profili nuovi dedotti dal giudice remittente non sono tali da fondare una decisione della questione diversa dalla declaratoria di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1300

N. 456

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi fognari - Mancata autorizzazione - Sanzioni - Mancanza della esposizione del fatto - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Pretore di Reggio Emilia — Sezione distaccata di Montecchio Emilia —, iscritte rispettivamente ai nn. 258, 259 e 311 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992, e n. 1 ordinanza emessa dal Pretore di Reggio Emilia — Sezione distaccata di Correggio — iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Gazzani Ulderico, con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 258 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia Romagna 28 novembre 1986, n. 42;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero, dalla norma censurata, la materia degli scarichi civili, da ritenere, invece, di competenza statale; e si sarebbe sottratto alla sanzione di cui all'art. 21 della legge statale 10 maggio 1976, n. 319, lo scarico effettuato senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violando così la riserva di legge statale in materia penale;

che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Del Monte Paolo, con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 259 del 1991) ed in quello a carico di Tognetti Sergio, con ordinanza dell'1 marzo 1991 (R.O. n. 311 del 1991);

che identica questione è stata ulteriormente sollevata dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O. n. 358 del 1991), nel procedimento penale a carico di Salvarani Novella;

che in tutti i suddetti giudizi non si sono costituite parti, nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento, stante l'identità della questione in essi prospettata;

che in tutte le ordinanze di rimessione manca qualsiasi esposizione del fatto, sebbene nella ordinanza n. 358 del 1991 sia riportata la sola imputazione; sicchè non è possibile alcun riscontro concreto sui termini della questione; e, in particolare, non è dato stabilire di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se, cioè, esso sia civile, per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto dell'impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione;

che nella ordinanza n. 358 del 1991 manca altresì qualsiasi giudizio sulla rilevanza della questione sollevata;

che in tale situazione non è possibile nemmeno verificare l'eventuale applicabilità di precedenti decisioni di questa Corte (sent. n. 43 del 1990);

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2; della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia — Sezioni distaccate di Montecchio Emilia e di Correggio — con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1301

N. 457

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Procedimento civile - Riscossione coattiva fiscale - Sospensione - Attribuzione del giudice ordinario - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 63/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 288/1986, 427 e 550 del 1987, e 916/1988) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 700; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo e tra S.r.l. Corriere dei fiori e Comune di Sanremo, iscritte rispettivamente ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo 1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo (R.O. n. 347 del 1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del privato contro gli atti della pubblica amministrazione e per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra titolari di diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, peraltro già decisa con numerose ordinanze dalla Corte costituzionale;

Considerato che i due giudizi possono riunirsi per essere decisi con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sent. n. 63 del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986; 427 e 550 del 1987; 916 del 1988);

che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*riunisce i giudizi:*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1302

N. 458

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Imprese operanti nel Mezzogiorno - Personale dipendente - Sgravi contributivi - Retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 261/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Ala-Vit e l'I.N.P.S., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Ala-Vit e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco:

Ritenuto che il Tribunale di Enna, nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. ALA-VIT e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 384 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non sono assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra soggetti operanti nella stessa realtà sociale e nel medesimo settore economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore difficoltà nel sostenerne il peso contributivo;

che si sono costituiti:

a) la parte privata, che si è riportata alle considerazioni del giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva all'atto di costituzione;

b) l'I.N.P.S., che ha contestato le ragioni addotte dal giudice *a quo* e dalla parte privata;

che non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la norma censurata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991;

che essa, pertanto, è stata espunta dall'ordinamento, per cui la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Enna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 459

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Regione Sicilia - Enti regionali - Modalità di assunzione - Blocco - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 171/1986, ordinanze nn. 63/1989, 584 e 491 del 1987 - Possibilità di diverse possibili interpretazioni della norma censurata conformi alla Costituzione - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Sicilia 12 febbraio 1988, n. 2, artt. 1 e 15).****(Cost., art. 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 14, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore di Caltanissetta, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2, nella parte in cui rendono possibile alle pubbliche amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove assunzioni del personale «avventizio» ed in ogni caso non di ruolo, senza concorso, ed anche con contratto di lavoro subordinato privato a termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono venire instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 (Statuto Regione siciliana);

che il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero *ex novo* modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6 aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg. siciliana n. 106 del 1977), che imponevano divieti di assunzione di personale non di ruolo o di ruolo («blocco delle assunzioni»);

che è intervenuto in giudizio il Presidente della giunta regionale della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

Considerato che l'interpretazione della normativa su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi, giacché l'art. 15 della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative «in quanto incompatibili» con le nuove norme;

che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e n. 491 del 1987) secondo cui, tra più possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale) in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), sollevata dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1304

N. 460

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Enti pubblici - Necessità ed urgenza - Salariati - Ufficio di collocamento - Assunzione - Razionalità - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile vertente tra Peluso Giuseppe, nella qualità di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile tra Peluso Giuseppe, nella qualità di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione amministrativa, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 326 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264; nella parte in cui impone agli enti pubblici l'assunzione di salariati per il tramite dell'ufficio di collocamento anche nei casi di necessità ed urgenza;

che, a parere del remittente, risulterebbero violati gli articoli:

a) 3 della Costituzione, per la irrazionalità della disposizione censurata, perché essa impone all'ente pubblico lo stesso onere che al privato senza considerare che il primo, per i compiti impostigli, non può essere vincolato alle lungaggini dell'ufficio di collocamento, specie se devonsi fronteggiare situazioni di necessità imprevedute, il che, però, nella fattispecie non risultava del tutto accertato;

b) 97 della Costituzione, perché risulta pregiudicato il buon andamento dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rilevato che il giudice remittente non ha esaminato le condizioni che consentono l'esenzione dall'obbligo di cui trattasi; che, comunque, l'autorità comunale ha gli strumenti per ovviare a situazioni di necessità e di urgenza (poteri di ordinanze contingibili ed urgenti); ed ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione:

Considerato che la norma censurata non è né irrazionale, né crea disparità di trattamento tra ente pubblico e privati, essendo le norme sul collocamento dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro (sent. n. 248 del 1986);

che la loro osservanza anche da parte degli enti pubblici non crea difficoltà per il buon andamento dell'amministrazione potendo essi, ed in particolare i Comuni, provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessità, la cui ricorrenza nella specie, peraltro, non è del tutto provata;

che l'obbligo degli enti pubblici di servirsi degli uffici di collocamento per l'assunzione di salariati è stato di recente ribadito (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56);

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 461

Ordinanza 4-13 dicembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Et  pensionabile - Riduzione - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Inapplicabilit  - Difetto di rilevanza - Discrezionalit  legislativa - Manifesta inammissibilit .**

(Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimit  costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di et  pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed altra, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e dell'I.N.P.S. nonch  l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio, l'I.N.P.S. ed altro, il Pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza del 28 marzo 1991 (R.O. n. 385 del 1991) ha sollevato questione di legittimit  costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, interpretata nel senso della sua inapplicabilit  agli operai che lavorano alle dipendenze di imprese che comunque esercitano lavoro nel sottosuolo;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli art. 3 e 38 della Costituzione per la disparit  di trattamento che si crea tra i suddetti e coloro che lavorano in miniere, in cave e torbiere e per la privazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita che gli stessi subiscono;

che si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S.;

che l'una ha chiesto una sentenza interpretativa o, comunque, l'accoglimento della questione; e, nella memoria successiva, la remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza; l'altro ha rilevato che quella impugnata   una normativa speciale insuscettibile di interpretazione analogica e che con essa il legislatore, nella sua discrezionalit , ha inteso tutelare un rischio particolare; ed ha concluso per la inammissibilit  o la infondatezza della questione;

che   intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha rilevato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno alla fattispecie e che non   stato effettuato n  il giudizio sulla rilevanza n  quello sulla non manifesta infondatezza della questione; ha concluso per la sua inammissibilit ;

Considerato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi elemento di fatto per cui non   possibile desumere quale lavoro abbia svolto il ricorrente, in particolare se esso sia stato, continuamente o meno, eseguito nel sottosuolo e comunque alla stessa stregua del lavoro dei minatori o dei cavaatori;

che, quindi, in tale situazione la questione va dichiarata manifestamente inammissibile senza che sia necessario la remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960 n. 5 ( Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1306

N. 462

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 301 del 17 giugno 1991.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 301 del 17 giugno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo del testo depositato della ordinanza n. 301 del 1991;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 301 del 1991 sia corretto nel seguente modo:*

*in luogo di «legge 24 dicembre 1990, n. 990» deve leggersi «legge 24 dicembre 1969, n. 990».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1307

N. 463

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991***Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che gli errori materiali contenuti nella ordinanza n. 395 del 31 ottobre 1991 siano corretti nel modo che segue:**1) a pag. 3, riga 21, sostituire le parole «n. 54 del 1991», con le parole «n. 570 del 1989» e, a pagina 4, riga 1, sostituire la parola «infondata», con la parola «inammissibile»;**2) a pagina 3, fra la riga 24 e la riga 25, inserire il seguente periodo:**«che, successivamente si è dichiarata (sentenza n. 54 del 1991) l'inammissibilità di analoga questione (cfr. anche sentenza n. 368 del 1991)».*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI*Il redattore:* GRECO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 464

Sentenza 4-13 dicembre 1991

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Parchi nazionali - Regione Toscana - Zona umida di «Diaccia Botrona» - Individuazione - Vigilanza - Parere dell'ente regionale - Esclusione - Misure di salvaguardia previa istituzione dell'area protetta - Inammissibilità e non spettanza allo Stato l'adozione delle misure - Annullamento parziale del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 10 giugno 1991, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia) ed iscritto al n. 33 del registro conflitto 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia). Ad avviso della ricorrente, gli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'atto impugnato lederebbero, oltretutto l'art. 97 della Costituzione, gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nell'attuazione a questi data dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Più in particolare, secondo la Regione Toscana, l'art. 2 — nel prevedere che «con successivo decreto si provvederà alla individuazione delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale *continuum* territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione» — si porrebbe in contrasto con l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e con il predetto art. 5, che conferiscono al Ministro dell'ambiente soltanto il potere di proporre l'individuazione delle aree di importanza naturalistica nazionale e internazionale, e non già il potere di individuare le aree medesime.

Di conseguenza, sempre secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo anche l'art. 3 dello stesso decreto, il quale prevede l'intesa con la Regione Toscana e gli enti locali interessati al fine di costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale che dovrà esser istituita nel territorio da individuare ai sensi dell'articolo precedente.

Infine, ad avviso della Regione Toscana, sarebbe illegittimo l'art. 4 del medesimo decreto, il quale prevede l'applicazione di misure di salvaguardia fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, tanto perché tale previsione non troverebbe copertura nella Convenzione di Ramsar, quanto perché l'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che ne giustifica l'adozione, lo subordina, tuttavia, al parere obbligatorio della regione interessata, parere che nella specie non sarebbe stato richiesto.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato e facendo riserva di ogni controdeduzione.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha svolto oralmente le proprie controdeduzioni, affermando, in particolare, che, mentre gli artt. 3 e 4 sarebbero connessi e dipendenti dal non impugnato art. 1 (con il quale si individua una zona umida d'importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar), l'art. 2, invece, conterrebbe una norma programmatica, che si limiterebbe a preannunciare l'individuazione delle aree, senza peraltro specificare il tipo di decreto da adottare, e a dare impulso al Ministro dell'ambiente per la promozione della relativa attività.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia) adottato il 6 febbraio 1991. Secondo la ricorrente, tale decreto in ogni suo articolo — ad eccezione dell'art. 1, che individua una zona umida d'importanza internazionale ai sensi e agli effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, — lederebbe le competenze legislative e amministrative, garantite alla Regione stessa dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo stesso decreto, poi, negli articoli indicati (artt. 2, 3, 4 e 5) conterrebbe disposizioni contrarie anche all'art. 97 della Costituzione, il quale assicura il principio del buon andamento della amministrazione pubblica.

2. — Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della censura relativa all'art. 5 del decreto impugnato, a norma del quale la vigilanza sull'area dichiarata zona umida è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e alle altre forze di Polizia, per il fatto che essa non è sorretta da alcuna motivazione (v., da ultimo, sentt. nn. 372 del 1989, 343 del 1991).

Parimenti inammissibile è il ricorso per il profilo concernente le censure proposte in riferimento all'art. 97 della Costituzione, non essendo stato addotto, neppure sotto tale aspetto, alcun argomento a sostegno.

3. — Il ricorso va accolto relativamente all'art. 4 del decreto impugnato, nella parte in cui prevede l'applicazione delle misure di salvaguardia, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, senza subordinarla al parere obbligatorio della regione interessata, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

3.1. — Il decreto impugnato, dopo aver individuato, all'art. 1, la zona umida di «Diaccia Botrona», ubicata nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, come area d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (art. 2.1), ha stabilito, all'art. 2, che «con successivo decreto si provvederà alla individuazione delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quale zona d'importanza naturalistica nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale *continuum* territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione». In altri termini, l'art. 2 prevede che con un ulteriore decreto saranno individuate le aree circostanti alla zona umida, già identificata ai sensi della Convenzione di Ramsar, a seguito di una successiva ponderazione concernente la funzionalità di tale area rispetto ai fini protettivi relativi alla suddetta zona umida e, quindi, d'importanza naturalistica nazionale e internazionale ad essa attribuibile a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 348. È, pertanto, in riferimento a quest'ultimo articolo che va valutata la legittimità del potere ministeriale esercitato con l'art. 2 dell'atto impugnato.

Come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 346 del 1990), l'art. 5, secondo comma, della legge n. 348 del 1986 — nel trasferire al Ministro dell'ambiente le competenze allora attribuite dalle leggi vigenti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali, di individuazione delle zone d'importanza naturalistica nazionale e internazionale e di promozione in esse della costituzione di parchi e di riserve naturali — non poteva ricomprendere fra queste competenze la potestà di deliberazione dell'individuazione delle aree d'interesse naturalistico nazionale o internazionale su cui istituire le riserve e i parchi naturali, per il semplice fatto che, nel momento in cui quella legge fu adottata, la predetta potestà era affidata dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, al Governo «nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e coordinamento». Tuttavia, come ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'art. 2 del decreto ministeriale impugnato, non si pone in contrasto con tale ripartizione di competenze, poiché esso si limita a

preannunziare l'esercizio futuro di una funzione rispetto alla quale il Ministro dell'ambiente ha un potere d'impulso, senza pretendere di modificare le procedure fissate dalla legge e, tantomeno, la preesistente distribuzione delle competenze fra Ministro e Consiglio dei ministri.

Per ragioni analoghe a quelle appena espresse, non è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione Toscana neppure l'art. 3 del decreto impugnato. Tale articolo, infatti, si limita a impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi vigenti, una volta che sarà istituita la riserva naturale sul territorio della zona umida «Diaccia Botrona» e sulla circostante area di rispetto, al fine di costituire il consorzio per la gestione della predetta riserva.

3.2. — Lesivo delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione Toscana è, invece, l'art. 4 del decreto impugnato, il quale stabilisce che, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, si applicano nelle zone individuate le misure di salvaguardia indicate in allegato.

Tale articolo, riferendosi alla zona umida già individuata ai sensi dell'art. 2.1 della Convenzione di Ramsar ed essendo stato adottato dal Ministro dell'Ambiente in mancanza di qualsiasi richiesta di parere rivolta alla Regione Toscana, comporta la violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al quale il suddetto Ministro può adottare misure di salvaguardia nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali di importanza nazionale o internazionale «sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso». Il raccordo ivi previsto, infatti, costituisce l'attuazione del principio costituzionale di cooperazione che presiede a ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. E nel caso non vi può essere dubbio che le misure di salvaguardia adottate incidano su materie come l'agricoltura e foreste, la caccia e pesca, la viabilità, l'urbanistica, il turismo (v. allegato n. 2 del decreto impugnato), che gli artt. 117 e 118 della Costituzione attribuiscono alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare le misure di salvaguardia nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali d'importanza nazionale o internazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia), senza che siano sentite le regioni interessate ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere e questo non sia stato espresso e, conseguentemente, annulla l'art. 4 del decreto impugnato;*

*Dichiara inammissibile il ricorso, in relazione agli artt. 2, 3 e 5 del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente, proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché in riferimento all'art. 97 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 465

*Sentenza 4-13 dicembre 1991***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Publica amministrazione - Regione Liguria - Procedimento amministrativo - Autorizzazioni e licenze - Rilascio - Schema di regolamento in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Lesione di competenze regionali - Fini informativi - Apporto collaborativo - Identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale - Osservazione e proposte - Richiesta - Spettanza allo Stato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 15 maggio 1991, depositato in cancelleria il 27 maggio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — n. 72741/7463 del 14 marzo 1991 avente ad oggetto «Legge 7 agosto 1990, n. 241. Procedimento amministrativo. Artt. 19 e 20» ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Giampaolo Zanchini per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato in data 15 maggio 1991 la Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 72741/7463 del 14 marzo 1991 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, avente ad oggetto «Legge 7 agosto 1990, n. 241. Procedimento amministrativo. Artt. 19 e 20».

La ricorrente espone che, con la suddetta circolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso a tutte le Regioni tre schemi di regolamento per l'applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo, al fine di determinare, rispettivamente, «i casi in cui l'esercizio di un'attività privata subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato può essere intrapreso su denuncia dell'interessato all'amministrazione competente» (art. 19), nonché i casi in cui «la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso, ... si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato» (art. 20).

Secondo la Regione Liguria la circolare in questione sarebbe lesiva delle competenze regionali nella parte in cui obbliga le Regioni ad «inviare elementi utili alla identificazione dei procedimenti oggetto delle rispettive competenze», rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 della citata legge n. 241, e fissa un termine entro cui far pervenire osservazioni e proposte agli schemi di regolamento inviati, scaduto il quale «ciascuna amministrazione ... sarà ritenuta consenziente».

La circolare impugnata — indirizzata a tutti i Ministeri ed a tutte le Regioni — si porrebbe innanzitutto in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e con l'art. 29 della legge n. 241 del 1990 giacché con essa lo Stato avrebbe preteso identificare e inserire nell'ambito di applicazione dei regolamenti ministeriali di cui agli artt. 19 e 20 della stessa legge anche atti e procedimenti di competenza regionale, relegando le Regioni ad un ruolo di semplice «collaborazione» ai fini della identificazione di tali procedimenti.

Una impostazione, questa, che, ad avviso della ricorrente, risulterebbe gravemente lesiva dell'autonomia regionale in quanto non terrebbe conto dell'esplicito dettato dell'art. 29 della legge n. 241, secondo cui le disposizioni poste da tale legge in materia di procedimento amministrativo costituiscono per le Regioni a statuto ordinario «mere norme di principio».

Di qui l'esigenza che la materia «procedimento amministrativo» debba essere interamente regolata dalle Regioni (con il rispetto del solo limite dei principi fondamentali desumibili dalla legge n. 241), spettando alle stesse Regioni di «determinare autonomamente, per i procedimenti di propria competenza, i casi di cui alle fattispecie previste dagli artt. 19 e 20 della legge n. 241, senza alcuna possibilità da parte statale di porre a carico delle Regioni né un obbligo collaborativo (l'invio di elementi volti all'identificazione dei procedimenti di competenza regionale), né un obbligo di pronunciarsi circa gli schemi di regolamento inviati, estranei agli interessi di pertinenza regionale».

Sotto altro profilo — sempre ad avviso della Regione ricorrente — la pretesa statale di costringere le Regioni ad identificare e comunicare i procedimenti oggetto della propria competenza verrebbe anche a violare il principio di ragionevolezza: e ciò in quanto non vi sarebbe alcun «comprensibile interesse a che compaiano nei medesimi elenchi le attività regionali e le attività di altre amministrazioni di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241», atteso che le Regioni procedono in piena autonomia a regolare i procedimenti di propria competenza.

Sulla base di queste considerazioni la Regione Liguria chiede che la circolare impugnata sia dichiarata invasiva delle competenze regionali e di conseguenza annullata.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

La Presidenza del Consiglio ricorda che l'art. 29 della legge n. 241 del 1990 — dopo aver assegnato valore ed efficacia di principi generali dell'ordinamento alle regole desumibili dalle disposizioni della stessa legge — stabilisce anche che le disposizioni stesse «operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia».

Pertanto, senza la sollecita adozione dei regolamenti di cui agli artt. 19 e 20, la disciplina della legge n. 241 resterebbe in larga misura incompleta ed inoperante, venendo così meno anche alla sua funzione di transitoria supplenza delle normative regionali.

In questa prospettiva — secondo la Presidenza del Consiglio — la richiesta di elementi di identificazione dei procedimenti di competenza regionale nonché la richiesta di proposte ed osservazioni agli schemi di regolamento predisposti dal Governo troverebbe la sua razionale giustificazione nell'esigenza di assicurare — fino a che le singole Regioni a statuto ordinario non abbiano provveduto a dotarsi di proprie normative in materia — l'effettiva vigenza di una disciplina generale del procedimento amministrativo, in grado di regolamentare, nel modo più uniforme possibile, i momenti e le forme di condizionamento dell'attività dei privati da parte dei poteri pubblici.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Liguria ha depositato una memoria dove si richiama il fatto che la stessa Regione, dopo la proposizione del conflitto di cui è causa, ha provveduto ad approvare la legge 6 giugno 1991, n. 8, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ponendo quindi in essere la disciplina regionale richiamata nell'art. 29 della legge n. 241 al fine di limitare l'operatività di tale legge nei confronti delle Regioni ai soli principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con la circolare n. 72741/7463 del 14 marzo 1991 la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — ha inviato a tutti i Ministeri e a tutte le Regioni tre schemi di regolamento destinati a individuare le attività ed i termini relativi ai procedimenti amministrativi di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'invito a far pervenire, entro un termine prefissato, «eventuali osservazioni e proposte» e con l'avvertimento che, in difetto di risposta entro tale termine, ciascuna amministrazione sarebbe stata ritenuta consenziente alla disciplina proposta.

Nella stessa circolare si ricorda anche che, con una precedente lettera, le Amministrazioni destinatarie erano state già sollecitate «ad inviare elementi utili alla identificazione dei procedimenti oggetto delle rispettive competenze e che possono rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20».

Secondo la Regione Liguria la circolare in questione rivelerebbe chiaramente l'intenzione del Governo di includere anche le Regioni tra i soggetti disciplinati dai regolamenti governativi di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241, così da estendere la normazione che dovrà essere formulata mediante tali regolamenti anche ai procedimenti di competenza regionale, relegandosi le Regioni, ai fini della disciplina di tali procedimenti, ad un ruolo di mera collaborazione con lo Stato.

Da qui — ad avviso della ricorrente — la lesione, oltre che del principio di ragionevolezza, degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 29 della legge n. 241 del 1990, dove si affida alle Regioni a statuto ordinario la regolazione delle materie toccate dalla stessa legge «nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento».

2. — Il ricorso non è fondato nei termini che verranno di seguito precisati.

Gli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si riferiscono alla disciplina, rispettivamente, della «denuncia preventiva» e del «silenzio - assenso» nell'ambito di procedimenti dove l'attività dei privati risulti subordinata ad atti di consenso dell'autorità amministrativa.

In particolare, l'art. 19 richiama la possibilità per il privato di intraprendere un'attività soggetta ad autorizzazione o ad altro atto di consenso denunciandone l'inizio all'amministrazione competente, salva la successiva verifica da parte della stessa amministrazione della effettiva sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale attività.

A sua volta, l'art. 20, sempre in tema di attività private sottoposte al consenso della pubblica amministrazione, si riferisce alle ipotesi in cui il decorso di un termine prefissato, senza che sia intervenuto un esplicito provvedimento di diniego dell'atto autorizzatorio richiesto, equivale ad accoglimento della domanda avanzata dal privato.

Entrambe le disposizioni stabiliscono poi che i casi di applicazione degli istituti della «denuncia preventiva» e del «silenzio-assenso» all'esercizio di attività private subordinate a consenso della pubblica amministrazione devono essere individuati mediante regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ora, ai fini della soluzione della controversia in esame, la premessa da cui occorre muovere è che i regolamenti governativi in questione — quand'anche caratterizzati dalla speciale efficacia propria dei regolamenti c.d. «delegati» — non risultano legittimati a disciplinare, per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile dall'art. 117 della Costituzione, le materie di spettanza regionale e, conseguentemente, neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie.

Se è vero, infatti, che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle diverse competenze, è anche vero che la disciplina dei vari procedimenti dovrà essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle Regioni. E questo tanto più ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'art. 117 della Costituzione, concernente l'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle Regioni».

Queste considerazioni trovano, del resto, piena conferma nella stessa legge n. 241 del 1990, che, all'art. 29, affida alle Regioni a statuto ordinario il potere di regolare gli oggetti investiti da tale legge «nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico». Né la previsione, espressa nello stesso art. 29, di un'operatività in via suppletiva di tutte le disposizioni contenute nella legge n. 241 nei confronti delle Regioni che non abbiano ancora legiferato in materia, può spostare i termini del problema, dal momento che tale operatività risulta pur sempre limitata alle sole disposizioni contenute nella legge n. 241, né può estendere la sua efficacia fino a legittimare l'incidenza nell'ambito della sfera di competenza regionale di fonti statali di livello secondario, quali quelle espresse nei regolamenti governativi di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241. La possibilità per tali regolamenti di svolgere la loro efficacia anche nella sfera regionale verrebbe, infatti, a contrastare non solo con l'art. 29 della legge n. 241, ma anche con la disciplina formulata, in tema di regolamenti, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dove espressamente si esclude che i regolamenti governativi destinati a disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle leggi recanti norme di principio possano incidere su materie riservate alla competenza regionale (art. 17, primo comma, lett. b).

3. — Quanto precede non conduce, d'altro canto, ad affermare anche l'esistenza della lesione che, con riferimento alla circolare di cui è causa, la Regione Liguria lamenta.

Dalla circolare in questione non risulta, infatti, possibile dedurre con certezza l'intenzione dello Stato di voler provvedere all'adozione di una disciplina regolamentare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge n. 241, comprensiva anche dei procedimenti amministrativi di competenza regionale. Al contrario, il fine che la circolare dichiara esplicitamente di voler perseguire riguarda soltanto l'assunzione di informazioni relative ai procedimenti di competenza delle varie amministrazioni, statali e regionali, nonché l'eventuale formulazione da parte delle stesse amministrazioni di osservazioni e proposte relative agli schemi di regolamento già predisposti dall'amministrazione statale con riferimento all'esercizio di proprie competenze.

La richiesta espressa dalla circolare in esame non mira, pertanto, a intaccare una sfera di competenza regionale, quanto a favorire, attraverso uno scambio di informazioni e valutazioni, un rapporto collaborativo tra le varie amministrazioni, centrali e periferiche, anche ai fini dell'adozione di modelli procedurali non dissonanti: rapporto particolarmente giustificato nell'attuale fase di avvio di una disciplina fortemente innovativa e di grande rilievo istituzionale quale quella espressa dalla legge n. 241 del 1990.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato, in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, concernente l'attuazione degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedere alla Regione Liguria, a fini informativi e di apporto collaborativo, elementi utili alla identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale nonché osservazioni e proposte relative agli schemi di regolamenti governativi in corso di adozione per i procedimenti amministrativi di competenza statale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1310

N. 466

*Ordinanza 4-13 dicembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti sopravvenuti nelle more dell'entrata in vigore - G.i.p. presso la pretura - Proroga di diritto per dodici mesi dei termini delle indagini preliminari - Inconferente richiamo alla direttiva n. 48 della legge di delega - Razionalità della disciplina transitoria - Manifesta infondatezza.**

**(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 258, quarto comma, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs 7 dicembre 1990, n. 369).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio) promossi con n. 7 ordinanze emesse il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino, iscritte rispettivamente ai nn. 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna, relativamente a sette distinti procedimenti penali, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 14 febbraio 1991, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio);

che, ravvisata la rilevanza delle questioni ai fini della decisione sull'ammissibilità delle richieste del pubblico ministero, in relazione alle date in cui esse sono pervenute, il giudice rimettente sospetta di incostituzionalità la disposizione impugnata, nella norma che dispone la proroga di diritto per dodici mesi dei termini delle indagini preliminari, cui è collegata una eguale proroga dei termini per l'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici della procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino al 31 maggio 1990;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il contrasto si porrebbe innanzitutto con l'art. 76 della Costituzione, atteso che, mentre la legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 prevede (direttiva n. 48) il «potere-dovere del giudice» di concedere, a richiesta del pubblico ministero e «sentite anche le altre parti», proroghe del termine per la conclusione delle indagini non superiori ciascuna a sei mesi, la norma impugnata dispone, da un canto, una proroga di diritto (e non invece concessa dal giudice sentite le altre parti, con connessa violazione, sotto questo profilo, anche dell'art. 24 della Costituzione) e, dall'altro, una più lunga proroga di dodici mesi anziché di sei;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, per irrazionalità di discipline difformi, quanto ai termini, rispettivamente per i procedimenti relativi a notizie di reato pervenute entro il 31 maggio 1990, per i quali i termini delle indagini preliminari verrebbero a scadere il 1° marzo 1992 (calcolata anche, per due volte, la sospensione dei termini nel periodo feriale) e per i procedimenti, relativamente ai quali il nome della persona cui il reato è attribuito sia stato iscritto nell'apposito registro il 1° giugno 1990, per i quali gli stessi termini (computato il periodo feriale) verrebbero a scadere il 16 gennaio 1991;

che, sotto un ulteriore profilo, la stessa norma impugnata violerebbe l'art. 76 della Costituzione, poichè, nella legge-delega (direttiva 48) è previsto l'obbligo per il pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro 18 mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro e tale obbligo sarebbe vanificato dalla norma denunciata;

che irrazionale ed esorbitante dai limiti della delega, con conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, sarebbe poi la previsione, sempre contenuta nella disposizione impugnata, che per la proroga di diritto si faccia riferimento alla data nella quale le notizie di reato sono «pervenute» agli uffici della procura della Repubblica, mentre la legge-delega considera sempre la data di «iscrizione» del nome dell'indagato nel registro;

che, infine, nelle ordinanze di rimessione si contesta che la disposizione impugnata abbia la natura di «norma transitoria», in quanto essa, nonostante la rubrica dell'articolo in cui è collocata («procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice»), concerne i procedimenti sorti nel periodo dal 24 ottobre 1989 al 31 maggio 1990, e cioè nella vigenza del nuovo codice;

che non si sono costituite le parti, mentre è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione per assoluto difetto di rilevanza, sostenendo che il giudice rimettente era stato investito dal p.m. di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna e non di una richiesta di proroga delle indagini, e che, nella disciplina transitoria posta dalla norma impugnata, la speciale previsione del termine entro il quale è consentito al p.m. di esercitare l'azione mediante richiesta di emissione del decreto penale (v. ultimo periodo del comma) è tenuta ben distinta dalla previsione relativa alla proroga legale dei termini per le indagini;

che, di conseguenza, nel caso sottoposto alla cognizione del giudice del rinvio non verrebbero in evidenza aspetti riguardanti l'«ultrattività» di indagini rispetto alla disciplina ordinaria del codice (art. 553 c.p.p.), dovendosi fare applicazione della normativa transitoria che consente, entro un certo tempo dalla data di entrata in vigore del codice, la presentazione della richiesta di decreto penale anche oltre l'ordinario termine, di sei mesi, previsto dall'art. 459, primo comma, c.p.p.;

che, quanto al merito, l'interveniente contesta la fondatezza di tutte le censure, ritenendo la deroga alla disciplina ordinaria sui termini legittimata dalla natura transitoria della norma, la cui estensione temporale è manifestazione del potere discrezionale del legislatore.

Considerato che i giudizi indicati in epigrafe concernono tutti le medesime questioni e possono perciò essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata in tutti i giudizi dall'Avvocatura generale dello Stato, nell'assunto dell'irrilevanza delle questioni aventi per oggetto la norma di diritto transitorio che concerne la proroga del termine per le indagini preliminari, mentre nei giudizi *a quibus* verrebbero in evidenza profili attinenti alla proroga del termine per la richiesta del decreto penale di condanna;

che, in proposito, deve essere osservato che nella disposizione impugnata, riguardante le notizie di reati pervenute nell'immediatezza dalla entrata in vigore del codice, la norma che concerne la proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari e quella che concerne la proroga del termine per la richiesta del decreto penale sono fra loro collegate, in quanto il secondo termine è prolungato in misura pari al prolungamento del primo, per cui rettamente le ordinanze di rimessione hanno investito la disposizione nel suo complesso;

che, nel merito, le questioni, sollevate in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, sono manifestamente infondate perché, per quel che riguarda l'art. 76, il richiamo alla direttiva n. 48 della legge di delega — che prevede il potere dovere del giudice di concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe del termine per la conclusione delle indagini preliminari non superiori a sei mesi, nonché l'obbligo per il p.m. di concludere comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della *notitia criminis* — è, nella specie, inconferente, in quanto detta direttiva riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non pone ostacoli alla possibilità di prevedere, nella disciplina transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se ciò risponda alle esigenze proprie del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, esigenze, il cui apprezzamento rientra — con l'unico limite della ragionevolezza che in questo caso non appare superato, trattandosi di una deroga di breve durata — nella sfera di discrezionalità del legislatore;

che, di conseguenza, per quel che riguarda il riferimento all'art. 3 della Costituzione, non può ritenersi irrazionale che, da un lato — diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria in cui la possibilità di proroghe del termine in parola è prevista *ope iudicis* — le norme impugnate dispongano, relativamente alle notizie di reato pervenute entro il 31 maggio 1990, la proroga di diritto del termine per la conclusione delle indagini preliminari e per la richiesta del decreto penale di condanna, e che, dall'altro, per effetto di tale proroga, i termini stessi, concernenti i procedimenti relativi a notizie di reato pervenute negli ultimi giorni del periodo transitorio, vengano a spirare dopo la scadenza di quelli relativi ai procedimenti sorti sulla base di notizie di reato pervenute successivamente (e ciò anche nell'ipotesi che questi ultimi termini siano *ope iudicis* prorogati al massimo consentito);

che, difatti, una eventualità del genere, è giustificata dalle peculiarità proprie del regime transitorio, dettato dall'esigenza di graduare la fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, mediante deroghe al regime ordinario legate a contingenze destinate ad esaurirsi nel tempo, per cui non può ritenersi irragionevole che tali deroghe possano dar luogo a sfasature temporali connesse alla transitorietà del fenomeno;

che, per quel che riguarda l'art. 24, indicato dal giudice *a quo* in relazione all'art. 3 della Costituzione, non può ritenersi violato, come si asserisce, il diritto della difesa per il fatto che — diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria relativamente alle proroghe concedibili *ope iudicis* — il prolungamento disposto *ope legis* dalla disciplina transitoria non consenta invece la previa audizione delle parti;

che, al riguardo, è sufficiente osservare che quest'ultima proroga opera di diritto per tutti i processi instaurati in uno stesso limitato periodo, mentre l'altra, in tanto esige il rispetto della regola del contraddittorio, in quanto è disposta su richiesta del pubblico ministero per le esigenze proprie di un determinato processo ed in virtù di un provvedimento del giudice;

che manifestamente infondata è anche la questione sollevata, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nell'assunto che la proroga di diritto prevista dalla norma impugnata si riferisce alla data nella quale la notizia di reato è pervenuta agli uffici della procura della Repubblica, mentre la legge delega si riferirebbe sempre alla data di registrazione del nome dell'indagato, per cui «ove tale iscrizione non sia avvenuta (...) non vi è motivo di prorogare un termine del quale non è ancora iniziata la decorrenza»;

che, in proposito, (a voler condividere l'interpretazione da cui, in difformità da quella espressa nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo n. 369 del 1990, muove il giudice *a quo*, secondo cui il momento di decorrenza del termine fissato dalla disciplina transitoria sarebbe diverso da quello della disciplina ordinaria) valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza circa la non pertinenza del richiamo, relativamente alla disciplina transitoria, dei principi e dei criteri dettati dalla legge di delega per la disciplina ordinaria, rispondendo la prima, come si è detto, ad esigenze connesse alla transitorietà del fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di decorrenza del termine, fatto coincidere con quello in cui la notizia di reato sia pervenuta agli uffici anziché con quello — previsto nel regime ordinario — in cui sia avvenuta la registrazione del nome dell'indagato, non essendovi alcun motivo che induca a ritenere in sé irragionevole la scelta del legislatore di far decorrere il termine da quel momento;

che, di conseguenza, una volta ritenuta non irragionevole questa scelta, perde significato il rilievo, formulato dal giudice *a quo*, secondo cui non vi sarebbe motivo di prorogare un termine non ancora iniziato a decorrere;

che, infine, manifestamente infondata è la questione sollevata nell'assunto che la norma denunciata, «nonostante la collocazione e la titolazione del decreto legislativo 369/90», sarebbe tutt'altro che transitoria, riguardando «provvedimenti sorti sotto il vigore del nuovo codice»;

che, in proposito, non appare censurabile che, allo scopo di assicurare una opportuna gradualità nella fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, siano state previste alcune deroghe temporanee — non contrastanti con le linee di fondo della disciplina ordinaria e con il diritto di difesa costituzionalmente garantito — anche per procedimenti sorti nel periodo iniziale della entrata in vigore del nuovo rito, coinvolti, come quelli sorti in precedenza, nella eccezionale situazione di difficoltà organizzative degli uffici giudiziari, inevitabilmente connesse alla fase di avvio del nuovo codice; deroghe, in sé giustificate dalla transitorietà del fenomeno e, purché aventi breve durata, censurabili solo qualora risultassero in contrasto con precisi parametri costituzionali, il che per le ragioni svolte in precedenza non è dato di ravvisare.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi.*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1311

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21

### L'AQUILA

Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6

### PESCARA

Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

### TERAMO

Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

### MATERA

Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69

### POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89

### COSENZA

Libreria DOMUS  
Via Monte Santo

### PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23

### SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

### ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4

### AVELLINO

Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47

### BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71

### CASERTA

Libreria CROCE  
Piazza Dante

### CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA

### NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

### ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B

### FERRARA

Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1

### FORLÌ

Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54

Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F

### MODENA

Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210

### PARMA

Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo

### PIACENZA

Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160

### RAVENNA

Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37

### REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B

### RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

### APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni

### FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15

### LATINA

Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30

### LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7

### RIETI

Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio  
SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28

### TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10

### TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

### VITERBO

Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

### IMPERIA

Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25

### LA SPEZIA

Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

### SAVONA

Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

### ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23

### BERGAMO

Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

### BRESCIA

Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13

### COMO

Libreria NANI  
Via Cairoli, 14

### CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

### MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32

### PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università

Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C

### SONDRIO

Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

### VARESE

Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

### ANCONA

Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188

## MACERATA

Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## PESARO

I.A. TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

### CAMPOBASSO

DI.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1

### ISERNIA

Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

### ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31

### ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

### ASTI

Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364

### BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6

### CUNEO

Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10

### NOVARA

Libreria POLICARO  
Via Mille, 16

### TORINO

Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80

### VERCELLI

Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

### ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65

### BARI

Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOZA  
Via Crisauzio, 16

### BRINDISI

Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

### CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9

### FOGGIA

Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21

### LECCE

Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30

### MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126

### TARANTO

Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

### ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65

### CAGLIARI

Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

### NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47

### ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70

### SASSARI

MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

### AGRIGENTO

Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16

### CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

## FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60

## MESSINA

Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47

## PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16

## RAGUSA

Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

## SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TRAPANI

Libreria LO RUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

### AREZZO

Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

### FIRENZE

Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R

### GROSSETO

Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9

### LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Armeo, 23/27

### LUCCA

Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9

### MASSA

GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8

### PISA

Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13

### PISTOIA

Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37

### SIENA

Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

### BOLZANO

Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6

### TRENTO

Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

### FOLIGNO (Perugia)

Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41

### PERUGIA

Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82

### TERNI

Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

### BELLUNO

Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Micheta  
Via Loreto, 22

### PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17

### ROVIGO

Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

### TREVISO

Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31

### VENEZIA

Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511

### VERONA

Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5

### VICENZA

Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione.	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive. . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 1 \*

**L. 7.200**